

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CEE) n. 1685/88 del Consiglio, del 13 giugno 1988, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni filetti di naselli, congelati** 1
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1686/88 del Consiglio, del 13 giugno 1988, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti agricoli** 3
- Regolamento (CEE) n. 1687/88 della Commissione, del 16 giugno 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 6
- Regolamento (CEE) n. 1688/88 della Commissione, del 16 giugno 1988, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 9
- Regolamento (CEE) n. 1689/88 della Commissione, del 16 giugno 1988, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva 11
- Regolamento (CEE) n. 1690/88 della Commissione, del 16 giugno 1988, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 14
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1691/88 della Commissione, del 16 giugno 1988, che fissa il massimale indicativo di importazione in Spagna di tuberi-seme di patate per la campagna 1988/1989 e che modifica il regolamento (CEE) n. 650/86** 33
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1692/88 della Commissione, del 16 giugno 1988, che autorizza il Portogallo a sospendere parzialmente i dazi all'importazione di pannelli** 35
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1693/88 della Commissione, del 16 giugno 1988, che fissa, per il mese di giugno 1988, il prezzo minimo d'acquisto dei limoni consegnati all'industria e l'importo della compensazione finanziaria concessa dopo la loro trasformazione** 36
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1694/88 della Commissione, del 16 giugno 1988, che fissa, per il mese di giugno 1988, il livello massimo del prezzo di ritiro per i pomodori di serra** 38

Prezzo : 10,50 ECU

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

* Regolamento (CEE) n. 1695/88 della Commissione, del 14 giugno 1988, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di filati di poliesteri originari del Messico, della Corea del Sud, di Taiwan e della Turchia	39
* Regolamento (CEE) n. 1696/88 della Commissione, del 14 giugno 1988, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fibre tessili sintetiche di poliesteri, originari degli Stati Uniti d'America, del Messico, della Romania, di Taiwan, della Turchia e della Jugoslavia	47
* Regolamento (CEE) n. 1697/88 della Commissione, del 16 giugno 1988, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al 1,2,3,4,5,6-Esaclorocicloesano della sottovoce 2903 51 00 della nomenclatura combinata, originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio	55
Regolamento (CEE) n. 1698/88 della Commissione, del 16 giugno 1988, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di albicocche originarie della Tunisia	56
Regolamento (CEE) n. 1699/88 della Commissione, del 16 giugno 1988, che proroga per la prima volta la sospensione della fissazione anticipata del prelievo all'importazione per determinati cereali	57
Regolamento (CEE) n. 1700/88 della Commissione, del 16 giugno 1988, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	58
Regolamento (CEE) n. 1701/88 della Commissione, del 16 giugno 1988, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto	62
Regolamento (CEE) n. 1702/88 della Commissione, del 16 giugno 1988, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	64
Regolamento (CEE) n. 1703/88 della Commissione, del 16 giugno 1988, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali	67
Regolamento (CEE) n. 1704/88 della Commissione, del 16 giugno 1988, che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso	75
Regolamento (CEE) n. 1705/88 della Commissione, del 16 giugno 1988, che modifica, a decorrere dal 17 giugno 1988, i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	77

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

88/331/CEE :

* Direttiva del Consiglio, del 13 giugno 1988, recante modifica della direttiva 83/181/CEE che determina il campo di applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 77/388/CEE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni	79
---	----

88/332/CEE :

* Direttiva del Consiglio, del 13 giugno 1988, che modifica alcune direttive relative alla commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione, al fine di istituire modalità d'applicazione delle disposizioni concernenti le sementi ed i materiali di moltiplicazione rispondenti a requisiti ridotti	82
---	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1685/88 DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 1988

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni filetti di naselli, congelati

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, nel quadro dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica argentina sulla conclusione dei negoziati avviati a titolo dell'articolo XXIV.6 del GATT, approvato con la decisione 88/45/CEE⁽¹⁾, la Comunità ha assunto l'impegno di aprire, nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre di ogni anno, un contingente tariffario comunitario di 5 000 t al dazio del 10 % per i filetti di nasello (*Merluccius spp.*) del codice NC 0304 20 57 presentati sotto forma di blocchi industriali con lische (« standard »); che l'ammissione al beneficio di questo contingente tariffario è subordinata al rispetto del prezzo di riferimento; che è quindi opportuno aprire il contingente tariffario in parola nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1988;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente nonché l'applicazione senza interruzione dell'aliquota di dazio previsto per detto contingente a tutte le importazioni del prodotto in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente stesso; che, tuttavia, trattandosi di un contingente tariffario che è destinato a coprire un

fabbisogno che non è possibile determinare con sufficiente precisione, non sembra opportuno prevedere la ripartizione tra gli Stati membri, ferma restando la possibilità di prelevare dal volume contingenziale le quantità corrispondenti al loro fabbisogno a condizioni e secondo una procedura da determinare; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° luglio al 31 dicembre 1988, il dazio doganale applicabile all'importazione dei prodotti sotto indicati è sospeso al livello e nel limite di un contingente tariffario comunitario indicato a lato:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume contingenziale (in t)	Dazio contingenziale (in %)
09.0037	ex 0304 20 57	Filetti di naselli (<i>Merluccius spp.</i>), presentati sotto forma di blocchi industriali con lische (« standard »), congelati	5 000	10

⁽¹⁾ GU n. L 24 del 29. 1. 1988, pag. 58.

Nei limiti di questo contingente tariffario il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni stabilite in materia dall'atto di adesione.

2. Le importazioni dei prodotti in questione beneficiano del contingente indicato al paragrafo 1 solo a condizione che il prezzo franco frontiera, stabilito dagli Stati membri in conformità dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3796/81 ⁽¹⁾, sia almeno uguale al prezzo di riferimento eventualmente fissato dalla Comunità per i prodotti o categorie di prodotti interessati.

3. Se un importatore annuncia importazioni imminenti del prodotto in questione in uno Stato membro ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile del contingente.

4. I prelievi effettuati in applicazione del paragrafo 3 sono validi fino alla fine del periodo contingente.

Articolo 2

1. Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni utili affinché i prelievi effettuati in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 3, rendano possibili le imputazioni senza discontinuità sulla loro parte cumulata del contingente comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione il libero accesso al contingente finché lo consente il saldo del volume contingente.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni del prodotto in questione ai propri prelievi man mano che tale prodotto è presentato in dogana, accompagnato da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento del contingente viene rilevato in base alle importazioni imputate secondo le condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 3

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano circa le importazioni del prodotto in questione effettivamente imputate sul contingente.

Articolo 4

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

H.-D. GENSCHER

⁽¹⁾ GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1686/88 DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 1988

recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti agricoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la produzione comunitaria dei prodotti oggetto del presente regolamento è attualmente nulla o insufficiente e che i produttori non possono quindi coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici della Comunità;

considerando che è nell'interesse della Comunità che i dazi autonomi della tariffa doganale comune siano sospesi, in alcuni casi, totalmente e, negli altri casi, solo parzialmente, soprattutto in considerazione dell'esistenza di una produzione comunitaria;

considerando che, tenuto conto della difficoltà di valutare con esattezza l'evoluzione a breve termine della situazione economica dei settori interessati, è opportuno che le sospensioni siano disposte a titolo temporaneo e che ne

sia fissato il periodo di validità in funzione dell'interesse della produzione comunitaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi autonomi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti menzionati in allegato sono sospesi al livello indicato in corrispondenza di ciascuno di essi.

Le sospensioni sono applicabili:

- dal 1° luglio al 31 dicembre 1988 per i prodotti elencati nella tabella I,
- dal 1° luglio 1988 al 30 giugno 1989 per i prodotti elencati nella tabella II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1988.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

H.-D. GENSCHER

ALLEGATO

TABELLA I

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
0302 21 10 0303 31 10	Ippoglossi neri (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>), freschi, refrigerati o congelati	6
ex 0302 69 95 ex 0303 79 99	Lutianido (<i>Lutjanus purpureus</i>)	0
ex 0303 10 00 ex 0303 22 00	Salmoni congelati, decapitati, destinati all'industria di trasformazione per la fabbricazione di paté o di pasta da spalmare (a)	0
ex 1212 20 00	Alghe, destinate all'industria della trasformazione, esclusa la fabbricazione di alimenti per animali (a)	0
ex 1604 11 00 ex 1604 20 10	Salmoni destinati all'industria di trasformazione per la fabbricazione di paté o di pasta da spalmare (a)	0
ex 2401 30 00	Costole di foglie di tabacco, di lunghezza di 10 cm o più, denaturate con coloranti	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

TABELLA II

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 0302 21 10 ex 0303 31 10	Ippoglossi neri (<i>Rheinhardtius hippoglossoides</i>), freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione (a) (b)	0
ex 0302 65 10 ex 0303 75 10	Spinaroli (<i>Squalus acanthias</i>), freschi, refrigerati o congelati	6
ex 0302 69 95	Ciclotteri (<i>Cyclopterus lumpus</i>), con le loro uova, freschi o refrigerati, destinati alla trasformazione (a)	0
ex 0302 69 95 ex 0303 79 99	Storioni, freschi, refrigerati o congelati, interi, destinati alla trasformazione (a) (b)	0
ex 0302 70 00 ex 0303 80 00	Uova di pesce, fresche, refrigerate o congelate	0
ex 0303 80 00	Lattimi di pesce, congelati, destinati alla produzione di acido desossiribonucleico (DNA) (a)	0
ex 0305 20 00	Uova di pesce, salate o in salamoia	0
ex 0306 19 90 ex 0306 29 90	• Krill • destinato alla trasformazione (a)	0
ex 0711 90 50	Funghi, ad esclusione dei funghi di coltivazione del codice NC 0709 51 10, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato	0
ex 0712 30 00	Funghi, ad esclusione dei funghi di coltivazione del codice NC 0709 51 10 disseccati, presentati interi, a fette o in pezzi riconoscibili, destinati a subire qualsiasi lavorazione, escluso il semplice ricondizionamento per la vendita al minuto (a) (c)	0
ex 0713 33 90	Fagioli bianchi secchi, della specie <i>Phaseolus vulgaris</i> , di cui non più del 2 %, in peso, sia stato trattenuto da un setaccio con aperture di 8 mm di diametro, destinati all'industria delle conserve alimentari (a)	0
ex 0804 10 00	Datteri freschi o secchi, destinati all'industria della trasformazione, esclusa la fabbricazione di alcole (a)	0
ex 0804 10 00	Datteri freschi o secchi, destinati ad essere condizionati per la vendita al minuto in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 11 kg (a)	0
ex 0810 40 50	Frutti del « <i>Vaccinium macrocarpum</i> », freschi	0
ex 0810 90 90	Frutti della rosa canina, freschi	0

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
0811 90 50 0811 90 70 ex 0811 90 90	Frutti del genere « Vaccinium » anche cotti, congelati, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti	0
ex 0811 90 90	Frutti della rosa canina, anche cotti, congelati, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti	0
ex 0811 90 90	Datteri, congelati, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 kg o più, non destinati alla fabbricazione di alcole (a)	0
ex 1507 90 10	<p>Olio di soia purificato presentato in flaconi di vetro. Ciascun flacone contiene 10 litri d'olio di soia purificato contenente in peso :</p> <ul style="list-style-type: none"> — al minimo 8,5 % e al massimo 12 % di esteri dell'acido palmitico ; — al minimo 2,5 % e al massimo 4,7 % di esteri dell'acido stearico ; — al minimo 22,4 % e al massimo 29 % di esteri dell'acido oleico ; — al minimo 46,6 % e al massimo 53,7 % di esteri dell'acido linoleico ; — al minimo 7,4 % e al massimo 11 % di esteri dell'acido linolenico ; <p>e di un tenore :</p> <ul style="list-style-type: none"> — in acidi grassi liberi non superiore a 5 millimole per kg d'olio ; — in fosfolipidi corrispondente ad un tenore in azoto non superiore a 0,04 milligrammi per g d'olio <p>L'olio di soia sopra descritto è destinato alla fabbricazione di emulsioni iniettabili (a)</p>	<p>8 max. 125 ECU/100 kg netti + un importo di compensazione previsto in talune condizioni</p>
ex 1604 30 90	Uova di pesce, lavate, senza parti di interiora aderenti, semplicemente salate o in salamoia	0
ex 1605 10 00	Granchi della specie « King » (Paralithodes Camchaticus), « Hanasaki » (Paralithodes brevipes), « Kegani » (Erimacrus isenbecki), « Queen » e « Snow » (Chionocetes spp.), « Red » (Geryon quinquedens), « Rough stone » (Neolithodes asperrimus), Lithodes antartica, « Mud » (Schylle serrata), « Blue » (Portunus spp.), semplicemente cotti nell'acqua e sgusciati, anche congelati, presentati in imballaggi immediati di contenuto di 2 kg o più	0
ex 1605 30 00	Carne di astice, cotta, destinata all'industria di trasformazione per la fabbricazione di burri di astici, di preparati in terrine, di zuppe o salse (a) (c)	10
2309 90 10	Prodotti detti « solubili » di pesci o di mammiferi marini	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

(b) la sospensione si applica ai pesci destinati a subire qualsiasi operazione, eccezion fatta per i pesci destinati a subire esclusivamente una o più delle operazioni seguenti :

- pulitura, eviscerazione, taglio della coda, taglio della testa,
- taglio, escluso il filettaggio o il taglio di blocchi congelati,
- selezione,
- etichettatura,
- condizionamento,
- refrigerazione,
- congelamento,
- surgelamento,
- scongelamento, separazione.

La sospensione non è ammessa per i prodotti destinati a subire trattamenti (o operazioni) che danno diritto al beneficio della sospensione, se tali trattamenti (o operazioni) sono effettuati al livello della vendita al minuto o delle aziende di ristoro. La sospensione dei dazi doganali si applica soltanto ai pesci destinati al consumo umano.

(c) La sospensione non è tuttavia ammessa quando la lavorazione è effettuata da imprese di vendita al minuto o da imprese di ristoro.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1687/88 DELLA COMMISSIONE**del 16 giugno 1988****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1097/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 4047/87 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un

tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 15 giugno 1988;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 4047/87 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 giugno 1988.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 99.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 giugno 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	16,55	158,84
0712 90 19	16,55	158,84
1001 10 10	73,91	224,76 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 10 90	73,91	224,76 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 90 91	11,45	178,27
1001 90 99	11,45	178,27
1002 00 00	51,75	141,82 ⁽⁶⁾
1003 00 10	45,43	162,18
1003 00 90	45,43	162,18
1004 00 10	101,89	133,56
1004 00 90	101,89	133,56
1005 10 90	16,55	158,84 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	16,55	158,84 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	40,05	164,63 ⁽⁴⁾
1008 10 00	45,43	96,99
1008 20 00	45,43	147,97 ⁽⁴⁾
1008 30 00	45,43	58,08 ⁽⁵⁾
1008 90 10	(7)	(7)
1008 90 90	45,43	58,08
1101 00 00	31,23	264,78
1102 10 00	87,65	213,75
1103 11 10	128,41	362,22
1103 11 90	31,32	283,55

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

(7) All'importazione del prodotto della sottovoce 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1688/88 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 1988

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1097/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 4048/87 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 15 giugno 1988;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 giugno 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 102.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 giugno 1988, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9	4° term. 10
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1689/88 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 1988

che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3994/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 798/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 799/87⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 413/86⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 800/87⁽¹⁰⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano⁽¹¹⁾,considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78⁽¹²⁾, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva⁽¹³⁾ per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione del mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che, per quanto concerne la Turchia e i paesi del Magreb, è necessario non pregiudicare l'importo aggiuntivo da determinare in conformità degli accordi tra la Comunità e detti paesi terzi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 13 e il 14 giugno 1988 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive delle sottovoci 0709 90 39 e 0711 20 90, nonché dei prodotti delle sottovoci 1522 00 31, 1522 00 39 e 2306 90 19 della nomenclatura combinata deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfettariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 30.⁽³⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.⁽⁴⁾ GU n. L 79 del 21. 3. 1987, pag. 11.⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.⁽⁶⁾ GU n. L 79 del 21. 3. 1987, pag. 12.⁽⁷⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.⁽⁸⁾ GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 1.⁽⁹⁾ GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.⁽¹⁰⁾ GU n. L 79 del 21. 3. 1987, pag. 13.⁽¹¹⁾ GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.⁽¹²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.⁽¹³⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 17 giugno 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO I

Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
1509 10 10	62,00 ⁽¹⁾
1509 10 90	62,00 ⁽¹⁾
1509 90 00	73,00 ⁽²⁾
1510 00 10	62,00 ⁽¹⁾
1510 00 90	100,00 ⁽³⁾

(1) Per le importazioni degli oli di tale sottovoce, interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito:

- a) per il Libano: di 0,60 ECU/100 kg,
- b) per la Turchia: di 11,48 ECU/100 kg (*) se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- c) per l'Algeria, la Tunisia e il Marocco: di 12,69 ECU/100 kg (*) se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

(*) Questi importi potranno essere maggiorati di un importo addizionale da determinarsi tra la Comunità e i paesi terzi in questione.

(2) Per le importazioni degli oli di tale sottovoce:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

(3) Per le importazioni degli oli di tale sottovoce:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

ALLEGATO II

Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
0709 90 39	13,64
0711 20 90	13,64
1522 00 31	31,00
1522 00 39	49,60
2306 90 19	4,96

REGOLAMENTO (CEE) N. 1690/88 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 1988

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1109/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68 la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1344/86⁽⁴⁾, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:

- la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
- gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,

— l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,

— l'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 876/68, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare

- a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;
- b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;
- c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;
- d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità;

considerando che a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 876/68, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 secondo la loro destinazione;

considerando che l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 876/68 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane; che, tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane;

considerando che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1098/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3812/85⁽⁶⁾, la restituzione accordata ai prodotti lattiero-zuccherati è pari alla somma di due elementi, di cui uno deve tener conto del quantitativo di prodotti lattiero-caseari e l'altro deve tener conto del quantitativo di saccarosio aggiunto; che, tuttavia, quest'ultimo elemento è preso in considerazione solo se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a base di barbatietole o di canne da⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 27.⁽³⁾ GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 36.⁽⁵⁾ GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 10.⁽⁶⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 3.

zucchero raccolte nella Comunità; che per i prodotti di cui alle sottovoci ex 0402 99 11, ex 0402 99 19, ex 0404 90 51, ex 0404 90 53, ex 0404 90 91 e ex 0404 90 93 della nomenclatura combinata, aventi tenore, in peso, di materie grasse pari o inferiore al 9,5 %, e aventi tenore, in peso, di sostanza secca del latte non grassa, pari o superiore al 15 %, il primo dei due elementi è fissato a 100 kg di prodotto intero; che per gli altri prodotti zuccherati di cui alle voci 0402 e 0404, questo elemento è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto di prodotti lattieri del prodotto esaminato; che quest'importo di base è pari alla restituzione da fissare per un chilogrammo di prodotti lattieri contenuti nel prodotto intero;

considerando che il secondo elemento è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3993/87 ⁽²⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁴⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che il tasso della restituzione per i formaggi è calcolato per prodotti destinati al consumo diretto; che le croste e gli scarti di formaggi non sono prodotti rispondenti a tale destinazione; che, per evitare qualsiasi confusione d'interpretazione, è opportuno precisare che i formaggi con un valore franco frontiera inferiore a 140 ECU/100 kg non beneficiano di restituzione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2881/84 ⁽⁶⁾, ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna; che tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.
2. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso la zona E per i prodotti di cui alle voci 0401, 0402, 0403, 0404, 0405 e 2309 della nomenclatura combinata.
3. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso il Portogallo, comprese le Azzorre e Madera, per il latte e i prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 giugno 1988.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 91 dell'1. 4. 1984, pag. 71.

⁽⁶⁾ GU n. L 272 del 13. 10. 1984, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 giugno 1988, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0401 10 10 000		7,27
0401 10 90 000		7,27
0401 20 11 100		7,27
0401 20 11 500		10,98
0401 20 19 100		7,27
0401 20 19 500		10,98
0401 20 91 100		14,45
0401 20 91 500		16,77
0401 20 99 100		14,45
0401 20 99 500		16,77
0401 30 11 100		21,40
0401 30 11 400		32,75
0401 30 11 700		48,96
0401 30 19 100		21,40
0401 30 19 400		32,75
0401 30 19 700		48,96
0401 30 31 100		58,22
0401 30 31 400		90,64
0401 30 31 700		99,90
0401 30 39 100		58,22
0401 30 39 400		90,64
0401 30 39 700		99,90
0401 30 91 100		113,80
0401 30 91 400		167,06
0401 30 91 700		194,85
0401 30 99 100		113,80
0401 30 99 400		167,06
0401 30 99 700		194,85
0402 10 11 000		80,00
0402 10 19 000		80,00
0402 10 91 000		0,8000
0402 10 99 000		0,8000
0402 21 11 200		80,00
0402 21 11 300		111,73
0402 21 11 500		119,30
0402 21 11 900		130,00
0402 21 17 000		80,00
0402 21 19 300		111,73
0402 21 19 500		119,30
0402 21 19 900		130,00
0402 21 91 100		131,15
0402 21 91 200		132,24
0402 21 91 300		134,24
0402 21 91 400		145,96
0402 21 91 500		149,95
0402 21 91 600		165,09
0402 21 91 700		174,30
0402 21 91 900		184,46
0402 21 99 100		131,15

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0402 21 99 200		132,24
0402 21 99 300		134,24
0402 21 99 400		145,96
0402 21 99 500		149,95
0402 21 99 600		165,09
0402 21 99 700		174,30
0402 21 99 900		184,46
0402 29 15 200		0,8000
0402 29 15 300		1,1173
0402 29 15 500		1,1930
0402 29 15 900		1,3000
0402 29 19 200		0,8000
0402 29 19 300		1,1173
0402 29 19 500		1,1930
0402 29 19 900		1,3000
0402 29 91 100		1,3115
0402 29 91 500		1,4596
0402 29 99 100		1,3115
0402 29 99 500		1,4596
0402 91 11 110		7,27
0402 91 11 120		14,45
0402 91 11 310		21,66
0402 91 11 350		27,37
0402 91 11 370		34,27
0402 91 19 110		7,27
0402 91 19 120		14,45
0402 91 19 310		21,66
0402 91 19 350		27,37
0402 91 19 370		34,27
0402 91 31 100		28,11
0402 91 31 300		40,50
0402 91 39 100		28,11
0402 91 39 300		40,50
0402 91 51 000		32,75
0402 91 59 000		32,75
0402 91 91 000		113,80
0402 91 99 000		113,80
0402 99 11 110		0,0727
0402 99 11 130		0,1445
0402 99 11 150		0,2242
0402 99 11 310		24,99
0402 99 11 330		30,81
0402 99 11 350		42,21
0402 99 19 110		0,0727
0402 99 19 130		0,1445
0402 99 19 150		0,2242
0402 99 19 310		24,99
0402 99 19 330		30,81
0402 99 19 350		42,21
0402 99 31 110		0,3043
0402 99 31 150		44,09
0402 99 31 300		0,5822
0402 99 31 500		0,9990
0402 99 39 110		0,3043
0402 99 39 150		44,09
0402 99 39 300		0,5822

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0402 99 39 500		0,9990
0402 99 91 000		1,1380
0402 99 99 000		1,1380
0403 10 11 100		7,27
0403 10 11 300		10,98
0403 10 13 000		14,45
0403 10 19 000		21,40
0403 10 31 100		0,0727
0403 10 31 300		0,1098
0403 10 33 000		0,1445
0403 10 39 000		0,2140
0403 90 11 000		80,00
0403 90 13 000		80,00
0403 90 19 000		131,15
0403 90 31 000		0,8000
0403 90 33 000		0,8000
0403 90 39 000		1,3115
0403 90 51 100		7,27
0403 90 51 300		10,98
0403 90 53 000		14,45
0403 90 59 110		21,40
0403 90 59 140		32,75
0403 90 59 170		48,96
0403 90 59 310		58,22
0403 90 59 340		90,64
0403 90 59 370		99,90
0403 90 59 510		113,80
0403 90 59 540		167,06
0403 90 59 570		194,85
0403 90 61 100		0,0727
0403 90 61 300		0,1098
0403 90 63 000		0,1445
0403 90 69 000		0,2140
0404 90 11 100		80,00
0404 90 11 910		7,27
0404 90 11 950		21,66
0404 90 13 120		80,00
0404 90 13 130		111,73
0404 90 13 140		119,30
0404 90 13 150		130,00
0404 90 13 911		7,27
0404 90 13 913		14,45
0404 90 13 915		21,40
0404 90 13 917		32,75
0404 90 13 919		48,96
0404 90 13 931		21,66
0404 90 13 933		27,37
0404 90 13 935		34,27
0404 90 13 937		40,50
0404 90 13 939		42,40
0404 90 19 110		131,15
0404 90 19 115		132,24
0404 90 19 120		134,24
0404 90 19 130		145,96
0404 90 19 135		149,95

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0404 90 19 150		165,09
0404 90 19 160		174,30
0404 90 19 180		184,46
0404 90 19 900		—
0404 90 31 100		80,00
0404 90 31 910		7,27
0404 90 31 950		21,66
0404 90 33 120		80,00
0404 90 33 130		111,73
0404 90 33 140		119,30
0404 90 33 150		130,00
0404 90 33 911		7,27
0404 90 33 913		14,45
0404 90 33 915		21,40
0404 90 33 917		32,75
0404 90 33 919		48,96
0404 90 33 931		21,66
0404 90 33 933		27,37
0404 90 33 935		34,27
0404 90 33 937		40,50
0404 90 33 939		42,40
0404 90 39 110		131,15
0404 90 39 115		132,24
0404 90 39 120		134,24
0404 90 39 130		145,96
0404 90 39 150		149,95
0404 90 39 900		—
0404 90 51 100		0,8000
0404 90 51 910		0,0727
0404 90 51 950		24,99
0404 90 53 110		0,8000
0404 90 53 130		1,1173
0404 90 53 150		1,1930
0404 90 53 170		1,3000
0404 90 53 911		0,0727
0404 90 53 913		0,1445
0404 90 53 915		0,2140
0404 90 53 917		0,3275
0404 90 53 919		0,4896
0404 90 53 931		24,99
0404 90 53 933		30,81
0404 90 53 935		42,21
0404 90 53 937		44,09
0404 90 53 939		—
0404 90 59 130		1,3115
0404 90 59 150		1,4596
0404 90 59 930		0,6980
0404 90 59 950		0,9990
0404 90 59 990		1,1380
0404 90 91 100		0,8000
0404 90 91 910		0,0727
0404 90 91 950		24,99
0404 90 93 110		0,8000
0404 90 93 130		1,1173
0404 90 93 150		1,1930

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0404 90 93 170		1,3000
0404 90 93 911		0,0727
0404 90 93 913		0,1445
0404 90 93 915		0,2140
0404 90 93 917		0,3275
0404 90 93 919		0,4896
0404 90 93 931		24,99
0404 90 93 933		30,81
0404 90 93 935		42,21
0404 90 93 937		44,09
0404 90 93 939		—
0404 90 99 130		1,3115
0404 90 99 150		1,4596
0404 90 99 930		0,6980
0404 90 99 950		0,9990
0404 90 99 990		1,1380
0405 00 10 100		—
0405 00 10 200		157,27
0405 00 10 300		197,85
0405 00 10 500		202,93
0405 00 10 700		208,00
0405 00 90 100		208,00
0405 00 90 900		258,50
0406 10 10 000		—
0406 10 90 000		—
0406 20 90 100		—
0406 20 90 913	028	—
	032	—
	400	66,34
	404	—
	...	91,14
0406 20 90 915	028	—
	032	—
	400	88,45
	404	—
	...	121,52
0406 20 90 917	028	—
	032	—
	400	93,98
	404	—
	...	129,12
0406 20 90 919	028	—
	032	—
	400	105,04
	404	—
	...	144,31
0406 20 90 990		—
0406 30 31 100		—
0406 30 31 300	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	10,79
	404	—
	...	24,52

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 30 31 500	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	23,43
	404	—
	...	53,27
0406 30 31 710	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	23,43
	404	—
	...	53,27
0406 30 31 730	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	34,40
	404	—
	...	78,21
0406 30 31 910	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	23,43
	404	—
	...	53,27
0406 30 31 930	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	34,40
	404	—
	...	78,21
0406 30 31 950	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	50,09
	404	—
	...	113,89
0406 30 39 100		—
0406 30 39 300	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	23,43
	404	20,00
	...	53,27

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 30 39 500	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	34,40
	404	28,00
	...	78,21
0406 30 39 700	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	50,09
	404	—
	...	113,89
0406 30 39 930	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	50,09
	404	—
	...	113,89
0406 30 39 950	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	61,14
	404	—
	...	139,01
0406 30 90 000	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	61,14
	404	—
	...	139,01
0406 40 00 100	028	—
	032	—
	038	—
	400	65,00
	404	—
	...	131,51
	0406 90 13 000	028
032		—
036		—
038		—
400		77,00
404		—
...		170,00
0406 90 15 100	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	77,00
	404	—
	...	170,00

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 15 900		—
0406 90 17 100	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	77,00
	404	—
	...	170,00
0406 90 17 900		—
0406 90 21 100		—
0406 90 21 900	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	70,00
	404	—
	...	164,68
0406 90 23 100		—
0406 90 23 900	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	40,00
	404	—
	...	148,00
0406 90 25 100		—
0406 90 25 900	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	40,00
	404	—
	...	148,00
0406 90 27 100		—
0406 90 27 900	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	38,00
	404	—
	...	119,71
0406 90 31 111		—
0406 90 31 119	028	—
	032	—
	036	—
	038	15,00
	400	43,25
	404	16,00
	...	98,35

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 31 151	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	40,43
	404	14,96
	...	91,94
0406 90 31 159		—
0406 90 31 900		—
0406 90 33 111		—
0406 90 33 119	028	—
	032	—
	036	—
	038	15,00
	400	43,25
	404	16,00
	...	98,35
0406 90 33 151	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	40,43
	404	14,96
	...	91,94
0406 90 33 159		—
0406 90 33 911		—
0406 90 33 919	028	—
	032	—
	036	—
	038	15,00
	400	43,25
	404	16,00
	...	98,35
0406 90 33 951	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	40,43
	404	14,96
	...	91,94
0406 90 33 959		—
0406 90 35 110		—

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 35 190	028	—
	032	—
	036	42,66
	400	160,00
	404	90,00
	...	163,54
0406 90 35 910		—
0406 90 35 990	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	70,00
	404	—
	...	139,37
0406 90 61 000	028	—
	032	—
	036	90,00
	400	170,00
	404	140,00
	...	200,06
0406 90 63 100	028	—
	032	—
	036	105,03
	400	220,00
	404	160,00
	...	227,18
0406 90 63 900	028	—
	032	—
	036	70,00
	400	130,00
	404	80,00
	...	180,06
0406 90 69 100		—
0406 90 69 910	028	—
	032	—
	036	70,00
	400	130,00
	404	80,00
	...	180,06
0406 90 69 990		—
0406 90 71 100		—
0406 90 71 930	028	13,50
	032	13,50
	036	—
	038	—
	400	28,86
	404	—
	...	96,12

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 71 950	028	20,00
	032	20,00
	036	—
	038	—
	400	31,83
	404	—
	...	105,98
0406 90 71 970	028	24,00
	032	24,00
	036	—
	038	—
	400	36,17
	404	—
	...	120,44
0406 90 71 991	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	70,00
	404	—
	...	139,37
0406 90 71 995	028	27,50
	032	27,50
	036	—
	038	—
	400	40,00
	404	—
	...	148,00
0406 90 71 999		—
0406 90 73 100		—
0406 90 73 900	028	—
	032	—
	036	42,66
	400	160,00
	404	120,00
	...	163,54
0406 90 75 100		—
0406 90 75 900	028	—
	032	—
	036	—
	400	40,00
	404	—
	...	138,50
	0406 90 77 100	028
032		24,00
036		—
038		—
400		36,17
404		—
...		120,44

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 77 300	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	40,00
	404	—
	...	148,00
0406 90 77 500	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	50,00
	404	—
	...	148,00
0406 90 79 100		—
0406 90 79 900	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	38,00
	404	—
	...	119,71
0406 90 81 100		—
0406 90 81 900	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	70,00
	404	—
	...	139,37
0406 90 83 100		—
0406 90 83 910		—
0406 90 83 950	028	—
	032	—
	400	26,27
	404	—
	...	53,75
0406 90 83 990	028	—
	032	—
	400	26,27
	404	—
	...	53,75
0406 90 85 100		—
0406 90 85 910	028	—
	032	—
	036	42,67
	400	160,00
	404	90,00
	...	163,54

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 85 991	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	70,00
	404	—
	...	139,37
0406 90 85 995	028	27,50
	032	27,50
	036	—
	038	—
	400	40,00
	404	—
	...	148,00
0406 90 85 999		—
0406 90 89 100	028	13,50
	032	13,50
	036	—
	038	—
	400	28,86
	404	—
	...	96,12
0406 90 89 200	028	20,00
	032	20,00
	036	—
	038	—
	400	31,83
	404	—
	...	105,98
0406 90 89 300	028	24,00
	032	24,00
	036	—
	038	—
	400	36,17
	404	—
	...	120,44
0406 90 89 910		—
0406 90 89 951	028	—
	032	—
	036	42,66
	400	160,00
	404	90,00
	...	163,54
	0406 90 89 959	028
032		—
036		—
038		—
400		70,00
404		—
...		139,37

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 89 971	028	27,50
	032	27,50
	036	—
	038	—
	400	40,00
	404	—
	...	148,00
0406 90 89 972	028	—
	032	—
	400	26,27
	404	—
	...	53,75
0406 90 89 979	028	27,50
	032	27,50
	036	—
	038	—
	400	40,00
	404	—
	...	148,00
0406 90 89 990		—
0406 90 91 100		—
0406 90 91 300	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	18,09
	404	—
	...	22,63
0406 90 91 510	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	31,72
	404	—
...	39,67	
0406 90 91 550	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	38,62
	404	—
...	48,30	
0406 90 91 900		—
0406 90 93 000		—
0406 90 97 000		—
0406 90 99 000		—
2309 10 15 010		—
2309 10 15 100		—
2309 10 15 200		3,00
2309 10 15 300		4,00
2309 10 15 400		5,00
2309 10 15 500		6,00
2309 10 15 700		7,00

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
2309 10 15 900		—
2309 10 19 010		—
2309 10 19 100		—
2309 10 19 200		3,00
2309 10 19 300		4,00
2309 10 19 400		5,00
2309 10 19 500		6,00
2309 10 19 600		7,00
2309 10 19 700		7,50
2309 10 19 800		8,00
2309 10 19 900		—
2309 10 70 010		—
2309 10 70 100		24,00
2309 10 70 200		32,00
2309 10 70 300		40,00
2309 10 70 500		48,00
2309 10 70 600		56,00
2309 10 70 700		64,00
2309 10 70 800		70,40
2309 10 70 900		—
2309 90 35 010		—
2309 90 35 100		—
2309 90 35 200		3,00
2309 90 35 300		4,00
2309 90 35 400		5,00
2309 90 35 500		6,00
2309 90 35 700		7,00
2309 90 35 900		—
2309 90 39 010		—
2309 90 39 100		—
2309 90 39 200		3,00
2309 90 39 300		4,00
2309 90 39 400		5,00
2309 90 39 500		6,00
2309 90 39 600		7,00
2309 90 39 700		7,50
2309 90 39 800		8,00
2309 90 39 900		—
2309 90 70 010		—
2309 90 70 100		24,00
2309 90 70 200		32,00
2309 90 70 300		40,00
2309 90 70 500		48,00
2309 90 70 600		56,00
2309 90 70 700		64,00
2309 90 70 800		70,40
2309 90 70 900		—

(¹) I numeri di codice delle destinazioni sono quelli indicati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3639/86 (GU n. L 336 del 29. 11. 1986, pag. 46).

Per le destinazioni diverse da quelle indicate per ciascun « codice prodotto », l'importo della restituzione applicabile è contrassegnato da ***.

Se non è indicata alcuna destinazione, l'importo della restituzione si applica all'esportazione per tutte le destinazioni diverse da quelle di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 (versione modificata).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1691/88 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 1988

che fissa il massimale indicativo di importazione in Spagna di tuberi-seme di patate per la campagna 1988/1989 e che modifica il regolamento (CEE) n. 650/86

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 81, paragrafo 4 e l'articolo 83,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2297/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che, a norma dell'articolo 83 dell'atto di adesione, all'inizio di ogni campagna di commercializzazione viene stabilito un bilancio di previsione in funzione delle previsioni di produzione e di consumo di tuberi-seme di patate in Spagna, soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi; che sono stati stabiliti massimali indicativi per il periodo che va fino al 30 settembre 1987; che le fissazioni successive dei massimali indicativi devono contenere una certa progressività rispetto alle correnti di scambio tradizionali; che il bilancio relativo alla campagna di commercializzazione 1988/1989 implica la fissazione del massimale indicativo specificato nel presente regolamento;

considerando che le norme generali sull'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 569/86, mentre le modalità di applicazione di tale meccanismo figurano nel regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2159/87⁽⁴⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 650/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, relativo all'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi per le importazioni in Spagna di taluni tuberi-

seme di patate⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1754/87⁽⁶⁾, ha stabilito alcune modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore dei tuberi-seme di patate;

considerando che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 574/86 i diritti derivanti dai titoli MCS sono trasferibili; che tuttavia, ai fini di un migliore controllo degli scambi, è preferibile non autorizzare la cessione dei suddetti diritti nel settore dei tuberi-seme di patate;

considerando che per permettere un approvvigionamento più regolare del mercato spagnolo è opportuno ridurre la durata di validità dei titoli MCS; che occorre modificare quindi il regolamento (CEE) n. 650/86;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il massimale indicativo di importazione in Spagna di tuberi-seme di patate della categoria certificata di cui alla sottovoce 0701 10 00 della nomenclatura combinata ammonta, per il periodo dal 1° ottobre 1988 al 30 settembre 1989, a 21 381 t.

Articolo 2

L'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 650/86, è modificato come segue:

1. Il termine « quattro » è sostituito dal termine « due ».
2. È aggiunta la frase seguente:

« I diritti derivanti da tali titoli non sono cedibili ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1988.

⁽¹⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.

⁽²⁾ GU n. L 201 del 24. 7. 1986, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 202 del 23. 7. 1987, pag. 30.

⁽⁵⁾ GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 58.

⁽⁶⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1987, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 1692/88 DELLA COMMISSIONE
del 16 giugno 1988
che autorizza il Portogallo a sospendere parzialmente i dazi all'importazione di
panelli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 243, paragrafo 4,
considerando che a norma dell'articolo 243, paragrafo 4, lettera a) dell'atto di adesione, il Portogallo può procedere, a sua richiesta, alla riduzione dei dazi doganali applicabili ai semi e ai frutti oleosi e ai prodotti da essi derivati;
considerando che il regolamento (CEE) n. 566/87 della Commissione ⁽¹⁾ ha autorizzato il Portogallo a sospendere parzialmente i dazi applicabili all'importazione di panelli fino al 31 dicembre 1987; che obiettivo di detto provvedimento era agevolare l'approvvigionamento in panelli dell'industria portoghese di alimenti per animali; che restano tuttora validi i fattori che hanno giustificato

questa disposizione e che il Portogallo ha chiesto in data 12 aprile 1988 di poter procedere alla sospensione parziale dei dazi doganali applicabili ai panelli a norma del citato articolo 243;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il Portogallo è autorizzato a procedere alla sospensione parziale dei dazi applicabili all'importazione di panelli provenienti sia dai paesi terzi che dagli altri Stati membri, nonché ad applicare il seguente dazio fino al 31 dicembre 1988:

Codice NC	Designazione delle merci	Dazio doganale
2304 00 00	Panelli ed altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia	2,8 %
2305 00 00	Panelli ed altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide	2,8 %
2306	Panelli ed altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali diversi da quelli delle voci 2304 o 2305:	
2306 10 00	— di cotone	2,8 %
2306 20 00	— di lino	2,8 %
2306 30 00	— di girasole	2,8 %
2306 40 00	— di ravizzone o di colza	2,8 %
2306 50 00	— di noce di cocco o di copra	2,8 %
2306 60 00	— di noci o di mandorle di palmisti	2,8 %
2306 90 91	— — — di germi di granturco	2,8 %
2306 90 93	— — — di sesamo	2,8 %
2306 90 99	— — — altri	2,8 %

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 1988.

Per la Commissione
Frans ANDRIESEN
Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 57 del 27. 2. 1987, pag. 17.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1693/88 DELLA COMMISSIONE
del 16 giugno 1988

che fissa, per il mese di giugno 1988, il prezzo minimo d'acquisto dei limoni consegnati all'industria e l'importo della compensazione finanziaria concessa dopo la loro trasformazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1353/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/77, il prezzo minimo che i trasformatori devono pagare ai produttori è calcolato in base al prezzo d'acquisto della categoria di qualità II, maggiorato del 5 % del prezzo di base e che il prezzo minimo è fissato prima dell'inizio di ciascuna campagna di commercializzazione;

considerando che a tutt'oggi il Consiglio non ha ancora fissato i prezzi di base e di acquisto per i limoni relativamente alla campagna 1988/1989; che, in ossequio al mandato affidatole dal trattato, la Commissione ha dovuto fissare, con il regolamento (CEE) n. 1457/88 della Commissione⁽³⁾, a titolo di provvedimento conservativo indispensabile a garantire il funzionamento ininterrotto della politica agraria comune nel settore, gli importi in base ai quali occorre stabilire i prezzi di base e di acquisto dei limoni per il mese di giugno 1988; che è pertanto opportuno, per giugno 1988, fissare il prezzo minimo tenendo conto degli importi in questione, fatti salvi gli eventuali adeguamenti da apportare in virtù delle decisioni che il Consiglio adotterà per la campagna 1988/1989;

considerando che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/77, la compensazione finanziaria non può superare la differenza tra il prezzo d'acquisto minimo di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento e i prezzi praticati per la materia prima nei paesi terzi produttori; che, onde favorire al massimo la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni, risulta opportuno considerare per il calcolo della compensazione la totalità della differenza fra detti prezzi;

considerando che, a norma dell'articolo 119, punto 2, e dell'articolo 305, punto 2 dell'atto di adesione, dopo il primo ravvicinamento dei prezzi il prezzo minimo applicabile rispettivamente in Spagna e Portogallo viene ravvi-

cinato al prezzo minimo comune in base al meccanismo di cui agli articoli 70 e 238 dell'atto medesimo, mentre la compensazione finanziaria applicabile rispettivamente in Spagna e Portogallo al momento di ciascuna fase di ravvicinamento è quella della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, diminuita eventualmente della differenza esistente tra il prezzo minimo comune e il prezzo minimo applicabile in Spagna ovvero in Portogallo;

considerando che la tardiva pubblicazione dell'importo del prezzo minimo e della compensazione finanziaria non ha permesso agli interessati di stipulare per tempo i contratti relativi all'inizio della campagna 1988/1989; che occorre pertanto derogare alla data prevista dal regolamento (CEE) n. 1562/85 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1715/86⁽⁵⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il mese di giugno 1988, il prezzo minimo di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/77 è fissato ai livelli seguenti:

(in ECU/100 kg netti)

Spagna	Portogallo	Altri Stati membri
13,79	14,15	19,53

2. Il prezzo minimo è fissato per merce in partenza dai centri di condizionamento dei prodotti.

Articolo 2

Per il mese di giugno 1988, l'importo della compensazione finanziaria di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/77 è fissato ai livelli seguenti:

(in ECU/100 kg netti)

Spagna	Portogallo	Altri Stati membri
5,94	6,30	11,68

⁽¹⁾ GU n. L 125 del 19. 5. 1977, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 53.

⁽³⁾ GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 41.

⁽⁴⁾ GU n. L 152 dell'11. 6. 1985, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 149 del 3. 6. 1986, pag. 19.

Articolo 3

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1562/85, i contratti per il mese di giugno 1988 possono essere stipulati fino al 20 giugno 1988.

Articolo 4

Gli importi di cui agli articoli 1 e 2 sono fissati lasciando impregiudicati gli eventuali adeguamenti futuri da appor-

tare in applicazione delle decisioni del Consiglio per la campagna 1988/1989.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° giugno 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 1694/88 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 1988

che fissa, per il mese di giugno 1988, il livello massimo del prezzo di ritiro per i pomodori di serra

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1117/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 1, ultimo comma,

considerando che l'articolo 18, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede la possibilità di autorizzare le organizzazioni di produttori — tenendo conto delle caratteristiche del mercato considerato — a fissare in determinate circostanze prezzi di ritiro superiori al livello indicato all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento;

considerando che il mercato dei pomodori di serra presenta caratteristiche diverse da quelle del mercato dei pomodori di pieno campo; che i pomodori di serra consistono perlopiù in prodotti delle categorie di qualità Extra e I, i cui prezzi sono nettamente più elevati di quelli dei prodotti di pieno campo;

considerando che, per sostenere più efficacemente il mercato dei pomodori di serra, occorre offrire alle organizzazioni di produttori o alle associazioni di organizzazioni di produttori la possibilità di fissare il prezzo di ritiro a un livello superiore al prezzo di ritiro comunitario; che, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, ultimo comma del suddetto regolamento, si ritiene opportuno fissare il livello massimo del prezzo di ritiro di tali prodotti tenendo conto dell'andamento dei prezzi di ritiro dei pomodori di pieno campo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il mese di giugno 1988, le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori possono fissare per i pomodori di serra prezzi di ritiro non superiori, in ECU per 100 kg netti, ai livelli sotto indicati:

— giugno (dall'11 al 20):	30,25
(dal 21 al 30):	27,83.

Articolo 2

Le organizzazioni di produttori notificano alle autorità nazionali, che provvedono a comunicarli alla Commissione, gli elementi seguenti:

- il periodo durante il quale si applicano i prezzi di ritiro;
- i prezzi di ritiro previsti e praticati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dall'11 giugno 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 28. 4. 1988, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1695/88 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 1988

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di filati di poliesteri originari del Messico, della Corea del Sud, di Taiwan e della Turchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzione da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1761/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,previa informazione del consiglio di associazione CEE-Turchia, in conformità dell'articolo 47, paragrafo 2 del protocollo addizionale all'accordo che istituisce l'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia⁽³⁾,

previa consultazione in seno al comitato consultivo istituito dal regolamento suddetto,

considerando quanto segue :

A. PROCEDURA

- (1) Nel maggio 1987 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal Comitato internazionale per il rayon e le fibre sintetiche (CIFRS), con sede a Parigi, per conto dei fabbricanti che complessivamente rappresentano la maggior parte della produzione comunitaria di filati di poliesteri. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping e al pregiudizio sostanziale da esse derivante ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di una procedura antidumping. Con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽⁴⁾, la Commissione ha pertanto annunciato l'apertura di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di filati di poliesteri originari del Messico, della Corea del Sud, di Taiwan e della Turchia ed ha iniziato un'inchiesta.

La presente procedura riguarda le importazioni di filati di poliesteri parzialmente orientati (POY) e di filati testurizzati di poliesteri (PTY). I primi sono utilizzati esclusivamente per la produzione di filati testurizzati i quali, a loro volta, vengono impiegati per produrre tessuti di poliesteri oppure di cotone e poliesteri. Tali prodotti rientrano nei codici

5402 33 10, 5402 33 90 e 5402 42 00 della nomenclatura combinata.

- (2) La Commissione ha informato ufficialmente i produttori/esportatori e gli importatori interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori, il ricorrente e i produttori comunitari ed ha offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di rendere note per iscritto le loro osservazioni e di essere intese.
- (3) Quasi tutti i produttori comunitari, i produttori/esportatori, nonché gli importatori hanno reso note per iscritto le loro osservazioni. Alcune parti interessate hanno chiesto ed ottenuto di essere intese.
- (4) Talune imprese che utilizzano i prodotti in questione hanno presentato ugualmente le loro osservazioni.
- (5) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni da esse ritenute necessarie ai fini di una valutazione preliminare dei fatti ed ha effettuato controlli in loco presso le sedi delle seguenti società :

a) produttori comunitari :

- Du Pont de Nemours GmbH, Düsseldorf,
- Enka AG, Wuppertal,
- Hoechst AG, Frankfurt am Main,
- La Seda de Barcelona SA, Barcelona,
- Montefibre SpA of the Montedison group, Milano,
- Nurel SA, Barcelona,
- Rhone-Poulenc Fibres SA, Lyon,
- Sociedad Anonima de Fibras Artificiales, Barcelona ;

b) produttori/esportatori di paesi terzi :

Messico :

- Celanese Mexicana SA, México,
- Fibras Sintéticas SA, Monterrey,
- Fibras Químicas SA, Monterrey,
- Nylon de México SA, Monterrey,
- Kimex SA, México ;

Corea del Sud :

- Kohap Ltd, Seoul,
- Kolon Industries Inc, Seoul,
- Sam Yang Co, Ltd, Seoul
- Tong Yan Polyester Co, Ltd, Seoul,

(¹) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.
 (²) GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 9.
 (³) GU n. L 293 del 29. 12. 1972, pag. 3.
 (⁴) GU n. C 173 dell'1. 7. 1987, pag. 11.

Taiwan :

- Chung Shing Textile Company Ltd, Taipei,
- Far Eastern Textile Ltd, Taipei,
- Nan Ya Plastics Corp, Taipei,
- Shin Kong Synthetic Fibres Corp, Taipei,
- Tuntex Fibre Co, Ltd, Taipei ;

Turchia :

- Sasa Artificial and Synthetic Fibres Inc. Adana (le esportazioni sono effettuate dalla EKSA),
- Sönmez Filament AS, Bursa (le esportazioni sono effettuate dalla Sönmez Textil),
- Nergis AS, Bursa (le esportazioni sono effettuate dalla Nerpas),
- Sifas Sentetik Iplik Fabrikalari A.S., Bursa (le esportazioni sono effettuate dalla MEPA),
- Polylen AS, Bursa.

- (6) L'inchiesta riguarda il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1987.

B. DUMPING

- (7) Il valore normale, i prezzi all'esportazione e i margini di dumping sono stati accertati separatamente per ciascun tipo di prodotto (filati parzialmente orientati e filati testurizzati).

I. Messico

a) Valore normale

- (8) In linea di massima il valore normale è stato determinato a titolo provvisorio in base ai prezzi praticati sul mercato interno dai produttori che hanno effettuato esportazioni nella Comunità e hanno fornito elementi di prova sufficienti. Il valore normale è stato stabilito su base mensile per ciascun tipo di prodotto. Quando, in un determinato mese, sul mercato interno non si sono verificate vendite di un determinato tipo di prodotto esportato, il valore normale è stato stabilito in base alla media ponderata dei prezzi vigenti sul mercato interno negli altri mesi.

Quando sul mercato interno non sono state effettuate vendite del tipo di prodotto esportato nella Comunità, il valore normale è stato determinato tenendo conto dei prezzi di vendita sul mercato interno del prodotto avente caratteristiche maggiormente simili.

b) Prezzi all'esportazione

- (9) I prezzi all'esportazione sono stati stabiliti in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per i prodotti esportati nella Comunità.

Quando le importazioni sono state effettuate attraverso una società collegata, i prezzi all'esportazione sono stati costruiti in base ai prezzi praticati da quest'ultima al primo acquirente indipendente nella Comunità. Il prezzo è stato debitamente adeguato per tener conto di tutti i costi, compresi eventuali dazi doganali, sostenuti nel periodo compreso tra l'importazione e la rivendita dei prodotti in questione, nonché di un adeguato margine di utile. Quest'ultimo è stato determinato tenendo conto dei margini di utile di importatori indipendenti del prodotto, in questione.

c) Confronto

- (10) Il valore normale determinato per ciascun tipo di prodotto è stato confrontato su base mensile con i

prezzi all'esportazione del tipo corrispondente prendendo in esame le singole transazioni.

Alcune parti hanno chiesto di tener conto di eventuali differenze nelle condizioni e nelle modalità di vendita, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2176/84. Sono stati apportati adeguamenti relativi alle differenze in rapporto diretto con le vendite in questione (commissioni, movimentazione, condizioni di credito, trasporto e assicurazione), nei casi in cui sono stati presentati sufficienti elementi di prova.

Alcune società, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2176/84, hanno chiesto di apportare adeguamenti per l'esenzione da oneri all'importazione sulle materie prime da incorporare nei prodotti destinati all'esportazione nella Comunità. La richiesta è stata accolta quando le società in questione hanno fornito elementi di prova soddisfacenti.

Tutti i confronti sono stati effettuati allo stadio franco fabbrica.

d) Margini di dumping

- (11) Dall'esame preliminare dei fatti risulta l'esistenza di pratiche di dumping con un margine pari alla differenza tra il valore normale e il prezzo all'esportazione nella Comunità, debitamente adeguato. La media ponderata dei margini di dumping, in riferimento al prezzo franco frontiera della Comunità, è la seguente :

— Celanese Mexicana SA, México	PTY 34,73 % POY 45,83 %
— Fibras Sintéticas SA, Monterrey	PTY 26,03 %
— Fibras Químicas SA, Monterrey	7,01 %
— Nylon de México SA, Monterrey	POY 18,73 %
— Kimex SA, México	PTY 44,53 %

II. Corea del Sud

a) Valore normale

- (12) In linea di massima il valore normale è stato determinato a titolo provvisorio in base ai prezzi praticati sul mercato interno dei produttori che hanno effettuato esportazioni nella Comunità e hanno fornito sufficienti elementi di prova. Il valore normale è stato stabilito su base mensile per ciascun tipo di prodotto. Quando, in un determinato mese, sul mercato interno non sono state effettuate vendite di un particolare tipo di prodotto esportato, il valore normale è stato stabilito in base alla media ponderata dei prezzi praticati sul mercato interno negli altri mesi.

Quando sul mercato interno non si sono verificate vendite del tipo di prodotto esportato nella Comunità, il valore normale è stato determinato tenendo conto dei prezzi di vendita sul mercato interno del prodotto avente caratteristiche maggiormente simili.

Quando le vendite di un determinato tipo di prodotto sul mercato interno sono state effettuate in perdita, il valore normale è stato stabilito in base al valore costruito, ottenuto aggiungendo al costo di produzione un adeguato margine di utile, calcolato in considerazione dei profitti realizzati sulle vendite complessive dei filati di poliesteri.

b) *Prezzi all'esportazione*

- (13) I prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto esportato nella Comunità.

c) *Confronto*

- (14) Il valore normale per i singoli tipi di prodotto è stato confrontato su base mensile con i prezzi all'esportazione del tipo corrispondente prendendo in esame le singole transazioni.

Alcune parti hanno chiesto di tener conto di differenze nelle condizioni e nelle modalità di vendita. In conformità dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2176/84, sono stati apportati adeguamenti relativi a differenze che si trovano in rapporto diretto con le vendite in questione (commissioni, movimentazione, condizioni di credito, trasporto e assicurazione), quando sono stati presentati elementi di prova sufficienti.

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2176/84 è stato chiesto di apportare adeguamenti per tener conto dell'esenzione da oneri all'importazione sulle materie prime da incorporare nei prodotti destinati all'esportazione nella Comunità. La richiesta è stata accolta quando le società interessate hanno presentato elementi di prova sufficiente.

È stato chiesto di tener conto delle perdite sui cambi subite per alcune vendite sul mercato interno effettuate in dollari USA a causa della svalutazione del dollaro tra la data della fattura e la data dell'effettiva ricezione del pagamento. La richiesta non è stata accolta in quanto, a norma del regolamento (CEE) n. 2176/84, non sono previsti adeguamenti di questo tipo e pertanto, quanto ai prezzi all'esportazione, la Commissione ha utilizzato i tassi di cambio in vigore alla data della fattura.

d) *Margini di dumping*

- (15) Dall'esame preliminare dei fatti risulta l'esistenza di pratiche di dumping, con un margine pari alla differenza tra il valore normale e il prezzo all'esportazione nella Comunità, debitamente adeguato. La media ponderata dei margini di dumping, in riferimento al prezzo franco frontiera comunitaria, è la seguente :

— Kohap Ltd, Seoul	PTY	8,17 %
— Kolon Industries Inc, Seoul	PTY	5,71 %
	POY	0
— Sam Yang Co, Ltd, Seoul	PTY	18,73 %
— Tong Yan Polyester Co, Ltd, Seoul	PTY	23,66 %

III. Taiwan

a) *Valore normale*

- (16) In linea di massima il valore normale è stato determinato a titolo provvisorio in base ai prezzi praticati sul mercato interno dai produttori che hanno effettuato esportazioni nella Comunità e hanno presentato sufficienti elementi di prova. Il valore normale è stato stabilito su base mensile per ciascun tipo di prodotto. Quando, in un determinato mese, sul mercato interno non si sono verificate vendite di un particolare tipo di prodotto esportato, il valore normale è stato stabilito in base alla media ponderata dei prezzi praticati sul mercato interno negli altri mesi.

Quando sul mercato interno non sono state effettuate vendite di un determinato tipo di prodotto esportato nella Comunità, il valore normale è stato stabilito tenendo conto dei prezzi di vendita sul mercato interno del tipo di prodotto avente caratteristiche maggiormente simili.

Quando sul mercato interno le vendite di determinati tipi di prodotti sono state effettuate in perdita, il valore normale è stato stabilito in base al valore costruito, calcolato aggiungendo al costo di produzione un adeguato margine di utile, il quale è stato fissato in base ai profitti realizzati sulle vendite complessive di filati di poliesteri.

b) *Prezzi all'esportazione*

- (17) I prezzi all'esportazione sono stati stabiliti in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per i prodotti esportati nella Comunità.

c) *Confronto*

- (18) Il valore normale per ciascuno tipo di prodotto è stato confrontato su base mensile con i prezzi all'esportazione del tipo corrispondente, prendendo in esame le singole transazioni.

Alcune parti hanno chiesto di tener conto di differenze nelle condizioni e nelle modalità di vendita. In conformità dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2176/84, sono stati apportati adeguamenti in considerazione di differenze che si trovano in rapporto diretto con le vendite in questione (commissioni, movimentazione, condizioni di credito, trasporto e assicurazione), quando sono stati presentati elementi di prova soddisfacenti.

È stato chiesto inoltre di apportare un adeguamento in considerazione delle operazioni di apertura attuate dalle società di Taiwan per evitare perdite a causa di un eventuale svalutazione del dollaro. Tale richiesta non è stata accolta in quanto adeguamenti di questo tipo non sono previsti dal regolamento (CEE) n. 2176/84. In ogni caso, si è ritenuto che le operazioni di copertura sono nei dispositivi finanziari estranei alle transazioni commerciali e che, nel contesto di una procedura antidumping, l'esportatore è normalmente disposto a parlarne soltanto se può trarne vantaggio.

d) *Margini di dumping*

- (19) Dall'esame preliminare dei fatti risulta l'esistenza di pratiche di dumping, con margini pari alla differenza tra il valore normale e il prezzo all'esportazione nella Comunità, debitamente adeguato. La media ponderata dei margini di dumping, in riferimento al prezzo franco frontiera comunitaria, è la seguente:

— Chung Shing Textile Company Ltd, Taipei	PTY	8,37 %
— Far Eastern Textile Ltd, Taipei	PTY	6,81 %
	POY	0,27 %
— Nan Ya Plastics Corp, Taipei,	PTY	5,84 %
	POY	0,53 %
— Shin Kong Synthetic Fibres Corp, Taipei	PTY	5,79 %
	POY	17,38 %
	PTY	0
— Tuntex Fibre Co, Ltd, Taipei	POY	0,45 %

IV. Turchia

a) *Valore normale*

- (20) In linea di massima il valore normale è stato determinato a titolo provvisorio in base ai prezzi praticati sul mercato interno dai produttori che hanno effettuato esportazioni nella Comunità e hanno fornito elementi di prova sufficienti. Il valore normale è stato calcolato su base mensile per ciascun tipo di prodotto.

Quando sul mercato interno non sono state effettuate vendite di filati di poliesteri parzialmente orientati, il valore normale è stato stabilito in base al valore costruito, calcolato aggiungendo al costo di produzione un adeguato margine di utile, il quale è stato fissato in base ai profitti realizzati sulle vendite complessive di filati di poliesteri.

b) *Prezzi all'esportazione*

- (21) Per tutte le società turche, i prezzi all'esportazione sono stati stabiliti in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per i prodotti venduti all'esportazione nella Comunità.

c) *Confronto*

- (22) Il valore normale per ciascun tipo di prodotto è stato confrontato su base mensile con i prezzi all'esportazione del tipo corrispondente prendendo in esame le singole transazioni.

Alcune parti hanno chiesto di tener conto di differenze nelle condizioni e nelle modalità di vendita. In conformità dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2176/84, sono stati apportati adeguamenti in considerazione di quelle differenze che si trovano in rapporto diretto con le vendite in questione (commissioni, movimentazione, condizioni di credito, trasporto e assicurazione), quando sono stati presentati elementi di prova soddisfacenti.

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2176/84, alcune parti hanno chiesto di apportare adeguamenti per l'esenzione da oneri all'importazione sulle materie prime da incorporare nei prodotti destinati all'esportazione nella Comunità. La richiesta è stata accolta quando sono stati presentati elementi di prova soddisfacenti.

d) *Margini di dumping*

- (23) Dall'esame preliminare dei fatti, risulta l'esistenza di pratiche di dumping, con margini pari alla differenza tra il valore normale e il prezzo all'esportazione nella Comunità, debitamente adeguato. La media ponderata dei margini di dumping, in riferimento al prezzo franco frontiera comunitaria, è la seguente:

— Sasa Artificial and Synthetics Fibres Inc., Adana	PTY	11,13 %
	POY	2,67 %
— Sönmez Filament AS, Bursa	PTY	13,18 %
— Nergis AS, Bursa	PTY	38,50 %
— Sifas Sentetik Iplik Fabrikalari AS, Bursa	PTY	17,34 %
— Polylen AS, Bursa	PTY	27,60 %

C. PREGIUDIZIO

I. Volume e prezzo delle importazioni

a) *Volume*

- (24) La Commissione ha accertato che le importazioni di filati di poliesteri parzialmente orientati originari del Messico, di Taiwan, della Turchia e della Corea del Sud erano pari a 1 924 t nel 1984, 1 697 t nel 1985, 6 087 t nel 1986 e 8 370 t nel 1987. Nel periodo in esame, compreso tra gennaio e giugno 1987, le importazioni in questione ammontavano a 4 201 t. Dopo una relativa flessione tra il 1984 e il 1985, l'incremento annuo è stato del 259 % nel periodo dal 1985 al 1986 e del 37 % dal 1986 al 1987.

La percentuale delle importazioni nella Comunità provenienti dai quattro paesi oggetto dell'inchiesta era del 21 % nel 1984, del 14 % nel 1985, del 36 % nel 1986 e del 49 % nel 1987.

- (25) È stato inoltre accertato che le importazioni di filati testurizzati di poliesteri originari del Messico, di Taiwan, della Turchia e della Corea del Sud ammontavano a 1 324 t nel 1984, 2 069 t nel 1985, 13 947 t nel 1986 e 23 982 t nel 1987. Nel periodo in esame, che va da gennaio a giugno 1987, tali importazioni erano pari a 14 049 t. L'incremento annuo è stato del 56 % nel periodo dal 1984 al 1985, del 574 % dal 1985 al 1986 e del 72 % dal 1986 al 1987.

La percentuale delle importazioni nella Comunità dei prodotti originari dei quattro paesi in questione è passata dal 15 % nel 1984 al 18 % nel 1985, per salire successivamente al 62 % nel 1986 e al 73 % nel 1987.

- (26) La quota di mercato comunitario delle importazioni di filati di poliesteri parzialmente orientati provenienti dai quattro paesi in questione, pari al 2,8 % nel 1984 e al 2,3 % nel 1985, è aumentata rispettivamente del 7,8 % e del 10,6 % nel 1986 e nel 1987. La quota di mercato dei quattro paesi in questione relativa alle importazioni di filati testurizzati di poliesteri è passata dall'1,6 % nel 1984 al 2,7 % nel 1985, aumentando successivamente dell'8,6 % nel 1986 e del 13,4 % nel 1987.

b) *Prezzi*

- (27) La Commissione ha inoltre accertato a titolo provvisorio che nel periodo di riferimento i prezzi dei prodotti importati dai quattro paesi in questione erano nettamente inferiori ai prezzi dei produttori comunitari. La sottoquotazione dei prezzi riscontrata confrontando i prezzi praticati dagli esportatori con quelli chiesti dai produttori comunitari per tipi di prodotti simili nello stesso mese e nella stessa regione della CEE era compresa tra il 6 % e il 15 % per i filati di poliesteri parzialmente orientati e tra il 14 % e il 33 % per i filati testurizzati di poliesteri.

II. Incidenza sull'industria interessata

La Commissione ha preso nota di diversi elementi.

a) *Produzione nella Comunità*

- (28) Dal 1984 al 1987 la produzione comunitaria di filati di poliesteri è rimasta relativamente stabile, tra 230 000 t e 240 000 t.

b) *Quota di mercato e consumo*

- (29) Dall'esame dei dati disponibili relativi ai fattori elencati nell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2176/84 risulta che nel periodo 1984-1987 le importazioni in questione non hanno avuto sostanziali effetti negativi in termini di produzione, vendite, scorte e occupazione per l'industria comunitaria interessata, ma la quota di mercato dei produttori comunitari è nettamente diminuita. Mentre la quota di mercato dei quattro paesi esportatori in questione è aumentata, la quota di mercato dei produttori comunitari è scesa dal 91 % del 1984 all'89 % del 1985, e dall'83 % del 1986 al 79 % del 1987. L'incremento del consumo comunitario, pari al 19 % tra il 1984 e il 1987, è stato evidentemente assorbito dalle importazioni provenienti dai quattro paesi oggetto dell'inchiesta.

c) *Prezzi*

- (30) Le importazioni in questione hanno inoltre provocato una rilevante flessione dei prezzi prevalenti sul mercato comunitario. Il calo dei prezzi accertato nel periodo di riferimento era compreso tra il 6 % e il 16 % per i filati di poliesteri parzialmente orientati e tra il 9 % e il 24 % per i filati testurizzati di poliesteri. Appare pertanto evidente che, nel tentativo di conservare il volume di vendite e la quota di mercato nella Comunità i produttori

comunitari sono stati costretti a vendere i propri prodotti a prezzi sempre più bassi ed addirittura inferiori ai costi di produzione.

d) *Redditività*

- (31) Verso la fine del 1986 e nel corso del periodo di riferimento la redditività dell'industria comunitaria ha subito un sostanziale deterioramento e numerosi produttori hanno registrato perdite.

Nella seguente tabella è illustrato l'andamento dei profitti e (delle perdite) dei produttori comunitari interessati.

	1986	1987 (6 mesi)
a) Filati di poliesteri Società A	12,5	(0,2)
parzialmente B	18,3	(8,9)
orientati : C	18,8	(5,4)
b) Filati testurizzati di poliesteri : Società A	6,9	4,4
B	8,0	(2,7)
C	7,1	2,1
D	9,3	2,6
E	(11,0)	(15,0)
F	3,5	(56,6)
G	2,2	(9,7)
H	1,3	(6,2)
I	(23,8)	(37,5)

e) *Cumulo*

- (32) Per determinare l'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria comunitaria, la Commissione ha esaminato gli effetti di tutte le importazioni in dumping provenienti da tutti i paesi oggetto dell'inchiesta. Per stabilire se nella presente procedura era opportuno cumulare le importazioni in questione, la Commissione ha esaminato se le importazioni in dumping hanno contribuito al sostanziale pregiudizio subito dai produttori comunitari. A tal fine la Commissione ha considerato la comparabilità dei prodotti importati con quelli fabbricati nella Comunità in termini di natura delle merci. La Commissione ha inoltre esaminato i volumi delle importazioni, i prezzi di vendita dei prodotti importati e la concorrenza esercitata dai prodotti originari di ciascun paese nei confronti dei prodotti simili dell'industria comunitaria. La Commissione ha rilevato che nel 1986 e nel 1987 le importazioni di filati di poliesteri originari di ciascuno dei quattro paesi oggetto dell'inchiesta sono sensibilmente aumentate. La Commissione ha pertanto concluso che, ai fini della determinazione dell'entità del pregiudizio subito dall'industria comunitaria, occorre considerare le conseguenze delle importazioni in dumping provenienti da tutti i paesi esportatori interessati.

f) *Causa del pregiudizio e altri fattori*

- (33) La Commissione ha rilevato che l'incremento delle importazioni in questione nel 1986 e nel 1987 ha coinciso con la flessione dei prezzi dei produttori comunitari e conseguentemente con il deterioramento della redditività dell'industria comunitaria interessata.

La Commissione ha esaminato se il pregiudizio subito dall'industria comunitaria sia stato provocato da fattori quali le importazioni da altri paesi terzi. È stato accertato che per i filati parzialmente orientati la quota di mercato delle importazioni da altri paesi terzi era del 10,7 % nel 1984, del 14,4 % nel 1985, del 13,5 % nel 1986 e dell'11,0 % nel 1987. Per i filati testurizzati la quota di mercato delle altre importazioni era del 9,3 % nel 1984, del 7,6 % nel 1985, del 5,2 % nel 1986 e del 5,0 % nel 1987. Da tali elementi emerge chiaramente che la quota di mercato delle importazioni originarie di altri paesi terzi è rimasta stabile per i filati parzialmente orientati ed è nettamente diminuita per i filati testurizzati. Non risulta inoltre che tali importazioni siano state effettuate a prezzi di dumping.

Quanto all'argomentazione secondo la quale la diminuzione dei costi delle materie prime non avrebbe provocato una corrispondente diminuzione dei prezzi praticati dai produttori comunitari, dagli elementi di prova di cui dispone la Commissione risulta che la flessione dei prezzi è nettamente superiore all'incidenza della riduzione dei costi delle materie prime sui costi totali.

In base agli elementi suddetti la Commissione ha pertanto concluso che le conseguenze delle importazioni originarie del quattro paesi oggetto della presente procedura, considerate isolatamente, hanno provocato pregiudizio sostanziale all'industria comunitaria interessata.

La Commissione ha inoltre preso in considerazione tutti i produttori comunitari ricorrenti, comprese le società Hoechst AG e Enka AG che sono collegate rispettivamente alle società esportatrici Celanese Mexicana SA e Fibras Químicas SA, dato che queste ultime operano essenzialmente in qualità di entità economiche autonome.

D. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

- (34) Date le gravi difficoltà in cui si trovano i produttori comunitari di filati di poliesteri la Commissione ha concluso che nell'interesse della Comunità occorre adottare misure opportune. Per evitare che nel corso della procedura sia provocato ulteriore pregiudizio appare opportuno istituire un dazio antidumping provvisorio.

Le industrie comunitarie che utilizzano filati di poliesteri hanno sostenuto che l'introduzione di misure di salvaguardia è contraria all'interesse della Comunità in quanto pregiudicherebbe la loro competitività. Non sono stati tuttavia presentati elementi di prova a sostegno di tale affermazione. Secondo la Commissione l'incremento dei prezzi dei filati di poliesteri non avrà un'incidenza determinante sui costi dell'industria di trasformazione.

La Commissione ha inoltre tenuto conto del fatto che le importazioni in Spagna ed in Italia di filati di poliesteri originari della Corea del Sud e di Taiwan sono già soggette a restrizioni quantitative regionali, ma ha ritenuto che tali disposizioni siano

insufficienti per attenuare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria in seguito alle pratiche di dumping. A tale proposito la Commissione ha preso nota del fatto che i prezzi dei prodotti esportati dai due paesi in questione sono nettamente inferiori a quelli dei produttori comunitari. Le esportazioni di filati di poliesteri provenienti dalla Corea del Sud e da Taiwan sono comunque destinate a tutto il territorio della Comunità e non soltanto alla Spagna e all'Italia.

E. DAZIO PROVVISORIO

a) *Aliquota*

- (35) Per determinare l'aliquota del dazio provvisorio la Commissione ha tenuto conto, da un lato, dei margini di dumping accertati e, dall'altro, dell'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio.

Pertanto, i prezzi all'importazione sono stati confrontati con il costo di produzione, al quale è stato aggiunto un adeguato margine di utile, del produttore comunitario considerato maggiormente rappresentativo.

Per scegliere il produttore comunitario maggiormente rappresentativo sono stati impiegati criteri quali dimensioni, efficienza e struttura dei costi. I costi di produzione della società designata nel periodo di riferimento sono stati impiegati come base per determinare il margine di pregiudizio. A tali costi è stato aggiunto il saggio di profitto della società stessa registrato nel 1986, vale a dire prima che si manifestasse l'incidenza delle importazioni in dumping.

I prezzi all'esportazione impiegati ai fini del confronto sono i prezzi cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, ai quali sono stati aggiunti l'importo del dazio convenzionale e il margine di utile degli importatori.

In mancanza di pratiche di dumping o di elementi tali da provocare pregiudizio, non deve essere applicato alcun dazio. In base all'analisi precedentemente effettuata, sono esenti da dazio alcuni produttori di filati di poliesteri parzialmente orientati del Messico, della Corea del Sud e di Taiwan.

b) *Forma*

- (36) La Commissione ha ritenuto che, ai fini di una corretta applicazione delle misure di salvaguardia e per agevolare le operazioni di sdoganamento, il dazio provvisorio debba essere istituito in forma di dazio ad valorem.

F. DISPOSIZIONI FINALI

- (37) Nell'interesse di una buona gestione, appare opportuno stabilire un termine ragionevole entro il quale le parti che hanno efficacemente collaborato nel corso dell'inchiesta possano rendere noto il proprio punto di vista sulle constatazioni contenute nel presente regolamento e chiedere di essere intese,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Kohap Ltd, Skeoul	8,2 %
Kolon Industries Inc, Seoul Industries Inc., Seoul	5,7 %
Sam Yang Co, Ltd, Seoul	18,7 %

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di filati di poliesteri non testurizzati parzialmente orientati (POY), di cui al codice 5402 42 00 della nomenclatura combinata, originari del Messico, di Taiwan e della Turchia.

2. L'importo de dazio, calcolato sulla base del prezzo franco frontiera comunitaria, prima dello sdoganamento, è il seguente :

- 18,7 % per i prodotti originari del Messico. Sono esenti da dazio i prodotti importati dalla Celanese Mexicana SA, México ;
- 17,4 % per i prodotti originari di Taiwan. Sono esenti da dazio i prodotti importati dalle seguenti società :
Far Eastern Textile Ltd, Taipei
Nan Ya Plastics Corp, Taipei
Tuntex Fibre Co, Ltd, Taipei ;
- 2,7 % per i prodotti originari della Turchia.

3. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

4. L'immissione in libera pratica dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata al deposito di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

Articolo 2

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di filati testurizzati di poliesteri (PTY) di cui ai codici 5402 33 10 e 5402 33 90 della nomenclatura combinata, originari del Messico, di Taiwan, della Turchia e della Corea del Sud.

2. L'importo del dazio, calcolato sulla base del prezzo franco frontiera comunitaria prima dello sdoganamento, è il seguente :

- 34,7 % per i prodotti originari del Messico
Ai prodotti importati dalle società qui di seguito elencate, si applicano le seguenti aliquote :
Fibras Sintéticas SA, Monterrey 26,0 %
Fibras Químicas SA, Monterrey 7,0 %
Kimex SA., México 21,6 %
- 23,7 % per i prodotti originari della Corea del Sud.
Ai prodotti importati dalle società qui di seguito indicate, si applicano le seguenti aliquote :

— 8,4 % per i prodotti originari di Taiwan.

Ai prodotti importati dalle società qui di seguito indicate, si applicano le seguenti aliquote :

Far Eastern Textile Ltd, Taipei	6,8 %
Nan Ya Plastics Corp, Taipei	5,8 %
Shin Kong Synthetic Fibres Corp., Taipei	5,8 %

Sono esentati dai dazio i prodotti importati dalla Tuntex Fibre Co., Ltd, Taipei

— 13,2 % per i prodotti originari della Turchia.

Ai prodotti importati dalle società qui di seguito indicate, si applicano le seguenti aliquote :

Sasa Artificial and Synthetic Fibres Inc, Adana	11,1 %
Nergis AS, Bursa	8,6 %
Sifas Sentetik Iplik Fabrikalari AS, Bursa	7,2 %
Polylen AS, Bursa	7,2 %

3. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

4. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata al deposito di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

Articolo 3

Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 2176/84, entro un mese a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento le parti che hanno collaborato nel corso dell'inchiesta possono comunicare per iscritto le loro osservazioni e chiedere di essere intese dalla Commissione.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatti salvi gli articoli 11, 12 e 14 del regolamento (CEE) n. 2176/84, il presente regolamento è applicabile per un periodo di quattro mesi, a meno che il Consiglio non approvi misure definitive prima della scadenza di detto periodo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1988.

Per la Commissione
Willy DE CLERCQ
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 1696/88 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 1988

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fibre tessili sintetiche di poliesteri, originari degli Stati Uniti d'America, del Messico, della Romania, di Taiwan, della Turchia e della Jugoslavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1761/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,

previa informazione del Consiglio di associazione CEE-Turchia, conformità dell'articolo 47, paragrafo 2 del protocollo addizionale all'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia⁽³⁾,

previe consultazioni in seno al comitato consultivo istituito dal suddetto regolamento,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

- (1) Nel maggio 1987, la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal CIRFS (Comitato internazionale per il rayon e le fibre sintetiche, Parigi) a nome dei produttori di fibre sintetiche di poliesteri la cui produzione complessiva rappresenta la maggior parte della produzione comunitaria del prodotto in questione. Due produttori comunitari, Hoechst AG e Du Pont de Nemours GmbH non hanno presentato una denuncia nei confronti degli esportatori degli Stati Uniti a causa dei reciproci interessi nelle due società esportatrici interessate dalla procedura, cioè Hoechst Celanese Corporation (New Jersey) e E.I. Du Pont de Nemours co Inc. (Delaware).

Questa denuncia fa seguito ad una denuncia precedente presentata nel dicembre 1985 dallo stesso organismo nei confronti delle importazioni dello stesso prodotto originarie della Repubblica democratica tedesca, della Romania, della Turchia e della Jugoslavia, conclusasi con decisione 87/236/CEE della Commissione⁽⁴⁾, senza l'imposizione di misure.

La denuncia relativa alla procedura in corso conteneva elementi di prova quanto all'esistenza di pratiche di dumping e al pregiudizio sostanziale da esse derivante, ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta. Pertanto, con avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽⁵⁾, la Commissione ha annunciato l'avvio di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di fibre tessili sintetiche di poliesteri non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, rilevanti, a partire dal 1° gennaio 1988, del codice della nomenclatura combinata 5503 20 00, originarie degli Stati Uniti, del Messico, della Romania, di Taiwan, della Turchia e della Jugoslavia ed ha iniziato un'inchiesta.

- (2) La Commissione ha informato ufficialmente gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori ed i ricorrenti ed ha offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di rendere note per iscritto le loro osservazioni e di chiedere un'audizione.
- (3) La maggior parte dei produttori/esportatori noti e un certo numero d'importatori hanno reso note per iscritto le loro osservazioni. Un certo numero di essi ha chiesto ed ottenuto un'audizione.
- (4) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni da essa ritenute necessarie per una determinazione preliminare del dumping. Essa ha effettuato un controllo in loco presso:

(a) *i produttori comunitari:*

- Du Pont de Nemours GmbH (Düsseldorf) Repubblica federale di Germania,
- Enichem Fibre SpA (Milano) Italia,
- Enka AG (Wuppertal) Repubblica federale di Germania,
- Hoechst AG (Francoforte sul Meno) Repubblica federale di Germania,
- Montefibre SpA (Milano) Italia,
- Nurel SA (Barcellona) Spagna,
- Rhône Poulenc Fibres SA (Lione) Francia,
- La Seda de Barcelona SA (Barcellona) Spagna,
- Sociedad Anónima de Fibras Artificiales (Barcellona) Spagna.

⁽¹⁾ GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 293 del 29. 12. 1972, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 103 del 15. 4. 1987, pag. 38.

⁽⁵⁾ GU n. C 173 dell'1. 7. 1987, pag. 10.

(b) *i produttori/esportatori non comunitari:*

Stati Uniti d'America:

- BASF Corp., Williamsburg, Virginia,
- CIMCO Celanese Int. Marketing Co, New York,
- Consolidated Textiles, Charlotte, Carolina del Nord,
- Eastman Chemical Products Inc., Kingsport Tennessee,
- E.I. Du Pont de Nemours and Co, Wilmington, Delaware,
- Celanese Fibers Inc., Charlotte, Carolina del Nord,
- Leigh Fibers Inc., Spartanburg, Carolina del Sud,
- R & M International Sales Co, Filadelfia, Pennsylvania,
- RSM Co, Charlotte, Carolina del Nord,
- Titan Textile Co Inc., Paterson, New Jersey,
- William Barnet and Son Inc., Arcadia, Carolina del Sud.

Messico:

- Celanese Mexicana S.A., Messico,
- Crisol Textil S.A. de C.V., Messico,
- Fibras Sintéticas S.A., Monterrey,
- Kimex S.A., Messico.

Taiwan:

- Chung Shing textile Co Ltd (Taipei),
- Far Eastern textile Ltd (Taipei),
- Nan Ya Plastics Corp. (Taipei),
- Shinkong Synthetic Fibres Corp. (Taipei),
- Tuntex Distinct Corp. (Taipei).

Turchia:

- SASA Artificial and Synthetic Fibres Inc. (Adana): esporta esclusivamente per il tramite di EXSA (Adana), società collegata a Sasa,
- Sönmez Filament (Bursa): esporta esclusivamente per il tramite di Sönmez Textile (Bursa).

(5) La Commissione non ha svolto un'inchiesta in loco presso gli esportatori dei seguenti paesi:

(a) *Romania*

- Produttore: Uzina de Fibre Sintetica Iasi (Iasi),
- Esportatore: Ice Danubiana (Bucarest).

Nella fattispecie questo paese non ha un'economia di mercato (vedi paragrafo 10):

(b) *Iugoslavia*

- Ohis Commerce (Skopje)

Tenuto conto dei risultati dell'inchiesta precedente dalla quale era risultato che i prezzi di

mercato corrispondevano ai prezzi di listino, la Commissione ha ritenuto che, a questo stadio della procedura, i listini di prezzo ed altri elementi forniti in risposta al questionario rappresentavano una base sufficiente per verificare se le esportazioni di questa società erano oggetto di dumping.

— Vartilen (Varazdin)

Dato che questa società non ha risposto al questionario entro i termini fissati, la Commissione non ha preso in considerazione gli elementi forniti e ha stabilito le sue conclusioni preliminari sulla base dei dati disponibili in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2176/84.

(6) La Commissione ha ricevuto e utilizzato le informazioni dei seguenti importatori:

- Celanese SA (Bruxelles) Belgio,
- Libeltex (Meulebeke) Belgio,
- Tasibel (Hamme) Belgio,
- TOB Herman Industries N.V. (Anversa) Belgio,
- Industria Bures (Barcellona) Spagna,
- Mitasa (Barcellona) Spagna,
- Sociedad Anónima Sans (Mataró) Spagna,
- Dolfus Mieg & Cie (Parigi) Francia,
- Soft SpA (Cerreto Castello, Biella) Italia,
- Chicopee B.V. (Cuijk) Paesi Bassi,
- Freudenberg (Weinheim) Repubblica federale di Germania,
- Hugo Bartram (Neumünster) Repubblica federale di Germania,
- J. Grundheer (Bremen) Repubblica federale di Germania,
- Schoeller Textil GmbH (Düvon) Repubblica federale di Germania,
- James Robinson & Son (Bradford) Regno Unito,
- Mutual Mills (Heywood) Regno Unito.

(7) L'inchiesta riguarda il periodo dal 1° gennaio 1987 al 1° luglio 1987.

B. DUMPING**(a) Valore normale***Stati Uniti d'America*

(8) Per i produttori e per gli operatori commerciali, il valore normale è stato provvisoriamente stabilito sulla base dei prezzi interni fatturati dalle ditte interessate ai clienti indipendenti oppure sulla base del valore costruito quando le vendite di taluni tipi di prodotti venivano effettuate in perdita o quando non esistevano vendite sul mercato interno. Per i produttori, il valore costruito è stato calcolato sulla base del costo di produzione aumentato di un margine di profitto ritenuto equo in quanto corrispondente al beneficio realizzato da detti produttori nei periodi precedenti.

Per gli operatori commerciali, questo valore è stato calcolato sulla base dei prezzi realmente pagati dagli operatori commerciali ai produttori, aumentati di un margine equo per le loro spese e di un beneficio fissato sulla base delle vendite di prodotti simili effettuate da queste società.

Messico

- (9) In generale, il valore normale è stato provvisoriamente calcolato sulla base dei prezzi praticati dai produttori messicani che hanno esportato nella Comunità ed hanno fornito sufficienti informazioni. Esso è stato stabilito su base mensile, per tipo di prodotto. Nei casi in cui per un certo numero di mesi non sono state effettuate vendite sul mercato interno corrispondenti al tipo di prodotto esportato della Comunità è stata presa in considerazione la media ponderata delle vendite interne nel corso degli altri mesi.

Nei casi in cui non esistevano vendite interne per un tipo di prodotto esportato nella Comunità, sono stati presi in considerazione i prezzi interni del tipo più simile o, alternativamente, il valore costruito. Il valore costruito è stato calcolato sommando al costo di produzione un equo margine di beneficio stabilito sulla base dei profitti realizzati su tutte le vendite di prodotti simili.

Romania

- (10) Per poter stabilire che le importazioni originarie della Romania erano oggetto di dumping, la Commissione ha dovuto tener conto del fatto che questo paese non ha un'economia di mercato e di conseguenza ha dovuto basare i suoi calcoli sul valore normale dei prodotti in questione in un paese ad economia di mercato. Come nella procedura precedente, i ricorrenti avevano proposto il mercato turco. Benché siano state formulate delle obiezioni per quanto riguarda l'alto livello dei prezzi sul mercato turco, alla Commissione non è stata presentata alcuna richiesta debitamente motivata per la scelta di un altro paese analogo. La Commissione ha constatato che non esistevano notevoli divergenze nel processo e nella scala di produzione né nel tipo di prodotto fra i due paesi. Essa ha stabilito che il livello dei prezzi ed i costi di produzione erano, facendo le debite proporzioni, ragionevoli. Di conseguenza, essa ha concluso che la scelta del mercato turco era adeguata e non irragionevole per stabilire il valore normale rumeno sulla base dei prezzi praticati sul mercato interno dal produttore turco con il più alto rendimento. (Per quanto riguarda il metodo scelto, vedi punto 12).

Taiwan

- (11) In generale, il valore normale è stato provvisoriamente calcolato sulla base dei prezzi praticati dai

produttori di Taiwan che hanno esportato nella Comunità e che hanno fornito sufficienti informazioni. Esso è stato stabilito su base mensile, per tipo di prodotto. Nei casi in cui per un certo numero di mesi non erano state effettuate vendite sul mercato interno del tipo di prodotto esportato nella Comunità, è stata presa in considerazione la media ponderata delle vendite interne nel corso degli altri mesi.

Nei casi in cui non esistevano vendite sul mercato interno per un tipo di prodotto esportato nella Comunità, sono stati presi in considerazione i prezzi interni del tipo più simile o, alternativamente, il valore costruito. Nel caso in cui le vendite interne erano state effettuate in perdita, è stato considerato valore normale il valore costruito. Il valore costruito è stato calcolato sommando al costo di produzione un margine di beneficio equo, stabilito sulla base dei profitti realizzati su tutte le vendite di prodotti simili.

Turchia

- (12) Il valore normale è stato provvisoriamente determinato sulla base dei prezzi interni praticati dai produttori turchi che hanno esportato nella Comunità ed hanno fornito sufficienti informazioni. Esso è stato calcolato su base mensile, per tipo. Quando le vendite erano state realizzate in perdita, è stato considerato valore normale il valore costruito. Esso è stato calcolato sommando al costo di produzione un equo margine di beneficio, stabilito sulla base dei prodotti realizzati su tutte le vendite di prodotti simili.

Iugoslavia

- (13) Il valore normale è stato provvisoriamente determinato sulla base dei prezzi interni pagati o pagabili per il prodotto sul mercato interno così come stabiliti nei listini di prezzo all'azienda. Infatti, durante l'inchiesta precedente era stato appurato che i prezzi effettivi di detti prodotti erano conformi ai listini in questione.

(b) Prezzi all'esportazione

- (14) I prezzi all'esportazione sono stati stabiliti, in generale, sulla base dei prezzi effettivamente pagati o pagabili per i prodotti venduti all'esportazione nella Comunità. Quando le esportazioni sono state effettuate per il tramite di filiali insediate nella Comunità, la Commissione ha calcolato i prezzi all'esportazione sulla base dei prezzi di rivendita al primo acquirente indipendente, debitamente adeguati in modo da tener conto di tutti i costi sostenuti tra la fase di importazione e quella della rivendita, se del caso dazi doganali compresi, nonché di un margine di profitto constatato effettivamente e ritenuto equo, tenuto conto dei margini di profitto ricavati dagli importatori indipendenti del prodotto in oggetto.

(c) **Confronto**

- (15) In generale, per confrontare, il valore normale ai prezzi all'esportazione, la Commissione ha tenuto conto, in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2176/84, ove necessario, delle differenze che influiscono direttamente sulla comparabilità dei prezzi, quali le condizioni di credito, le spese di trasporto, di assicurazione e di movimentazione nonché i costi accessori, quando la fondatezza delle relative richieste è stata stabilita in modo esauriente. Tutti i confronti sono stati effettuati per ogni singola transazione allo stadio franco fabbrica.

Messico e Turchia

- (16) Per quanto riguarda i prezzi all'esportazione praticati dai produttori messicani e dai produttori turchi, la Commissione ha accettato, in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2176/84, l'adeguamento richiesto per l'esenzione doganale sulle materie prime utilizzate per la produzione dei beni esportati nella Comunità, quando la richiesta era debitamente motivata.

Taiwan

- (17) Per quanto riguarda i prezzi all'esportazione praticati dai produttori taiwanesi, la Commissione, invece, non ha accettato un adeguamento a titolo delle coperture per i rischi di cambio (hedging of exchange rates) basandosi sul fatto che un siffatto adeguamento non è previsto nel regolamento (CEE) n. 2176/84. In ogni caso, la Commissione ha ritenuto che la copertura per i rischi di cambio fosse una tecnica finanziaria indipendente dalla transazione commerciale propriamente detta. Un adeguamento a questo titolo viene richiesto del resto soltanto nei casi in cui esso è favorevole all'esportatore.

d) Margini di dumping

- (18) Il confronto preliminare dei fatti di cui sopra rivela l'esistenza di pratiche di dumping. I margini sono pari alla differenza fra il valore normale ed il prezzo all'esportazione nella Comunità, debitamente adeguato, e differiscono secondo l'esportatore. I margini medi ponderati, riportati al livello del prezzo franco frontiera comunitaria, sono i seguenti per ciascuno degli esportatori controllati:

Stati Uniti d'America

Produttori:

— BASF Corp :	23,1 %
— E. I. Du Pont de Nemours & Co :	0 %
— Eastman Chemical Products Inc :	9,9 %
— Hoechst Celanese Corp :	9,2 %

Rivenditori:

— William Barnet and Son Inc :	6,5 %
--------------------------------	-------

— Consolidated textiles :	0 %
— Leigh Fibers, Inc :	6,7 %
— R & M International :	2,5 %
— RSM Co :	2,5 %
— Titan :	3,6 %

Messico

— Celanese Mexicana SA :	33,7 %
— Crisol Textil SA de CV :	10,1 %
— Fibras Sintéticas SA :	22,9 %
— Kimex SA :	43,6 %

Romania

— Ice Danubiana :	46,7 %
-------------------	--------

Taiwan

— Chung Shing Textile Co Ltd :	20,4 %
— Far Eastern Textile Ltd :	5,8 %
— Nan ya Plastics Corp. :	7,2 %
— Shinkong Synthetic Fibres Corp :	6,2 %

Turchia

— Sasa Artificial & Synthetic Fibres Inc :	12,4 %
— Sönmez Filament :	11,9 %

Iugoslavia

— Ohis :	24,6 %
----------	--------

Per quanto riguarda gli esportatori qui di seguito citati che non hanno cooperato in modo soddisfacente all'inchiesta della Commissione, il dumping è stato determinato sulla base dei fatti disponibili. A questo proposito, la Commissione ha ritenuto che i risultati della sua inchiesta costituissero la base più idonea per determinare il margine di dumping e che si sarebbe premiata la mancanza di collaborazione oltre a fornire la possibilità di eludere il dazio se si fosse preso in considerazione un margine inferiore al margine più alto rilevato presso un esportatore che ha collaborato all'inchiesta. Di conseguenza, essa ha applicato quest'ultimo ai seguenti esportatori:

— Tuntex Distinct Corp (Taiwan) :	20,4 %
— Vartilen (Iugoslavia) :	24,6 %

C. PREGIUDIZIO**Volume e prezzi delle importazioni**(a) *Volume*

- (19) Le importazioni nella Comunità di fibre di poliesteri originarie degli Stati Uniti, del Messico, della Romania, di Taiwan, della Turchia e della Iugoslavia sono passate da 33 859 t nel 1984 a 37 897 t nel 1985, aumentando quindi del 12 % ed a 55 552 t nel 1986, aumentando quindi del 46,6 % rispetto al 1985. Nel 1987, le importazioni originarie di detti paesi hanno raggiunto 71 474 t, vale a dire che rispetto al 1986 sono aumentate ulteriormente del 28,6 %.

Rispetto a tutte le importazioni, la Commissione ha constatato che la quota delle importazioni detenuta da questi paesi nella Comunità è passata dal 51,9 % nel 1984 al 50,7 % nel 1985, al 66,1 % nel 1986 sino a raggiungere il 73,3 % nel 1987. Rispetto al consumo, la quota di mercato detenuta da questi paesi è passata dal 9,6 % nel 1984 al 17,8 % nel 1987.

b) *Prezzi*

- (20) Dagli elementi di prova di cui dispone la Commissione risulta che nel periodo di riferimento, i prezzi di queste importazioni sono stati inferiori ai prezzi praticati dai produttori comunitari interessati. Sui principali mercati della Comunità e per i tipi più rappresentativi, i divari constatati sono stati i seguenti:

— Stati Uniti :	dal 10 % circa sino al 15 % (fibre substandard),
— Messico :	dal 30 % circa al 38 %,
— Romania :	dal 30 % circa al 38 %,
— Taiwan :	dal 22 % circa al 30 %,
— Turchia :	dal 20 % circa al 34 %,
— Jugoslavia :	dal 20 % circa al 25 %.

Impatto sulla produzione comunitaria interessata

La Commissione ha fatto le seguenti constatazioni:

(a) *Produzione della Comunità*

- (21) Dal 1984 al 1987, la produzione comunitaria di fibre di poliesteri è rimasta relativamente stabile, cioè fra 370 000 e 380 000 t.

b) *Quota di mercato e consumo*

- (22) La quota di mercato dei produttori comunitari si è ridotta dall'81,8 % nel 1984 all'80,9 % nel 1985, al 78,6 % nel 1986 sino a raggiungere il 75,7 % nel 1987. Nello stesso periodo, il consumo di fibre di poliesteri è passato da 360 000 t nel 1984 a 402 000 t nel 1987, cioè un aumento del 12 % circa di cui si sono avvantaggiati principalmente gli esportatori oggetto dell'inchiesta.

c) *Prezzi*

- (23) Oltre all'influenza negativa esercitata sullo sfruttamento del potenziale di produzione e sulla quota di mercato della produzione comunitaria, le importazioni in questione hanno avuto un effetto depressivo sui prezzi praticati dai produttori comunitari. Nel periodo di riferimento, il prezzo medio delle fibre di prima qualità che rappresentano la parte

essenziale della produzione comunitaria si è ridotto del 13-15 %.

d) *Benefici*

- (24) Fatta eccezione per due produttori, nel periodo di riferimento l'industria comunitaria ha subito rispetto al 1986 una riduzione dei benefici, perdite, o un aumento di queste ultime, calcolate sulla base delle vendite nette, come risulta dalla seguente tabella:

Società	1986	6/1987	Società	1986	6/1987
A	+ 10	+ 3	E	+ 6	- 1
B	+ 14	+ 9	F	- 8	- 12
C	+ 5	+ 4	G	- 1	- 14
D	+ 3	- 2	H	- 6	- 8

- (25) Dai dati sopraccitati risulta che anche se la crescita delle importazioni non ha determinato una riduzione della produzione, essa ha privato l'industria comunitaria del beneficio dell'aumento del consumo ed ha esercitato un effetto depressivo sui prezzi: ciò comporta nel contempo una riduzione della quota di mercato e un netto degrado dei benefici dell'industria comunitaria.

Cumulo

- (26) Onde stabilire l'impatto delle importazioni a prezzi di dumping sull'industria comunitaria, la Commissione ha considerato l'opportunità di cumulare tutte le importazioni originarie dei paesi interessati dall'inchiesta.

Per determinare se, nella fattispecie, il cumulo delle importazioni contemplate dalla denuncia era opportuno, la Commissione ha preso in considerazione la comparabilità dei prodotti importati, in termini di caratteristiche materiali, di volumi importati, del livello dei prezzi e della concorrenza esercitata sui prodotti simili dell'industria comunitaria.

Gli esportatori americani hanno sostenuto che l'impatto delle loro esportazioni doveva essere esaminato separatamente poiché non avevano provocato un pregiudizio a causa del basso livello delle esportazioni, del calo della quota di mercato e della qualità diversa dei loro tipi di prodotto rispetto a quelli dei paesi contemplati dalla denuncia ed a quelli dei produttori comunitari.

A questo proposito, la Commissione ha rilevato che nonostante il calo delle esportazioni americane fra il 1985 ed il 1987, il livello di queste ultime rimane superiore del 17 % circa a quello del 1984 e supera notevolmente il livello raggiunto da altri esportatori.

Risulta, tuttavia, che le esportazioni dei produttori degli Stati Uniti, essenzialmente composte di tipi speciali sono esportate nella Comunità a prezzi relativamente elevati contrariamente alle esportazioni degli operatori commerciali che sono composte essenzialmente da fibre substandard vendute a prezzi molto bassi.

Di conseguenza, la Commissione ha concluso che le esportazioni dei produttori americani non dovevano essere cumulate con le esportazioni dei paesi oggetto della procedura, poiché da un lato le caratteristiche fisiche dei loro prodotti differivano in generale da quella dei produttori comunitari e dagli altri prodotti importati e che, dall'altro, dette esportazioni non facevano concorrenza alla produzione comunitaria ed alle altre importazioni a causa del livello dei prezzi.

Per contro, le esportazioni degli operatori commerciali americani, benché di qualità inferiore, sono confrontabili a taluni prodotti dell'industria comunitaria e sono effettuate a basso prezzo. Esse esercitano quindi una concorrenza diretta su detta produzione e devono essere di conseguenza cumulate.

Per quanto riguarda le esportazioni rumene, la Commissione ha rilevato che nonostante siano diminuite del 28 % fra il 1984 e il 1987, il loro livello, che rappresenta l'1,9 % del consumo ed il 10 % delle esportazioni dei paesi contemplati dalla procedura, permane superiore a quello raggiunto dalle altre esportazioni in questione. Inoltre esse vengono effettuate con le sottoquotazioni più forti. Per questi motivi, la Commissione ha concluso che esse dovevano venire cumulate.

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha quindi concluso che tutte le importazioni di fibre di poliesteri originarie dei paesi terzi interessati dalla procedura dovevano essere cumulate fatta eccezione per le esportazioni dei produttori degli Stati Uniti presso i quali è stata fatta un'inchiesta.

Causalità ed altri fattori

- (27) Per quanto riguarda la causalità, la Commissione ha rilevato che l'aumento delle importazioni in questione fra il 1984 e i primi sei mesi del 1987 ed il degrado dei prezzi sul mercato comunitario nonché quello del calo dei benefici della produzione comunitaria interessata coincidevano.

La Commissione ha esaminato se il pregiudizio subito dai produttori comunitari è stato provocato da altri fattori quale le importazioni originarie di altri paesi terzi. Rispetto al consumo, risulta che la quota di mercato degli altri paesi terzi è diminuita dall'8,7 % nel 1984 al 6,5 % nel 1987. Inoltre non è stato apportato alcun elemento da cui risultasse che queste importazioni erano state effettuate in dumping.

Vari importatori hanno fatto valere che la crescita delle importazioni era dovuta al fatto che i produttori comunitari erano gli unici a non ripercuotere sui loro prezzi di vendita la riduzione del costo delle materie prime. Ora dagli elementi di cui dispone la Commissione, risulta che questa riduzione ha influito solo in misura marginale su tutti i costi di produzione. Questa argomentazione non spiega dunque il degrado dei prezzi delle fibre di poliesteri sul mercato comunitario.

- (28) La Commissione ha quindi concluso che le conseguenze delle importazioni originarie dei paesi oggetto della presente procedura, fatta eccezione per le importazioni provenienti dai produttori americani, considerati separatamente, hanno causato un notevole pregiudizio ai produttori comunitari interessati. A questo proposito, la Commissione ha considerato tutti i produttori comunitari ricorrenti, ivi compresi quelli collegati con gli esportatori in questione, quali Hoechst Celanese AG e Celanese Mexicana SA, poiché le loro filiali si comportano come operatori economici autonomi.

Interesse della Comunità

- (29) Tenuto conto delle serie difficoltà in cui versa l'industria comunitaria interessata, la Commissione ha concluso che fosse nell'interesse della Comunità prendere misure atte ad eliminare il pregiudizio causato ai produttori comunitari di fibre di poliesteri. Queste misure, che inciderebbero in modo relativamente trascurabile sui costi di produzione dell'industria tessile e di conseguenza sui consumatori, dovrebbero assumere la forma di un dazio anti-dumping provvisorio.

Nel giungere a questa conclusione, la Commissione ha tenuto presente che le esportazioni originarie della Romania erano oggetto di misure di restrizioni quantitative limitate al Benelux e all'Italia. Essa ha ritenuto tuttavia che queste ultime erano insufficienti per eliminare il pregiudizio subito da tutti i produttori comunitari. In ogni caso, queste esportazioni si concentrano soprattutto nella Repubblica federale di Germania e sono effettuate con notevoli sottoquotazioni.

D. DAZIO PROVVISORIO

a) Aliquota

- (30) Per determinare l'importo del dazio provvisorio da istituire, la Commissione ha tenuto conto dei margini di dumping constatati nonché dell'importo dei dazi necessari per eliminare il pregiudizio. A tal fine, essa ha confrontato il livello dei prezzi all'importazione ai costi di produzione, maggiorati di un equo margine di beneficio dei produttori comunitari più rappresentativi.

La Commissione ha preso in considerazione i produttori comunitari che ritiene più rappresentativi, basandosi sulla dimensione delle aziende l'efficienza degli impianti di produzione ed i costi di produzione globali.

La Commissione ha preso in considerazione i prezzi di produzione constatati presso i produttori comunitari più rappresentativi nel periodo di riferimento. Essa ha considerato come equo margine di beneficio la media dei margini positivi di detti produttori per gli anni 1985 e 1986, dato che l'impatto delle importazioni originarie dei paesi interessati era ancora contenuto per quasi tutto questo periodo, prima di aggravarsi nel secondo semestre 1986.

La media di questi costi di produzione maggiorata di detto margine di beneficio è stata infine confrontata con i prezzi all'esportazione franco frontiera comunitaria aumentati dei dazi doganali e di un margine di beneficio per l'importatore.

Nessun dazio dovrebbe essere tuttavia applicato in assenza di dumping o di elementi costitutivi di pregiudizio, in particolare a causa dei prezzi di vendita elevati praticati dai produttori degli Stati Uniti, oggetto dell'indagine.

b) Forma

- (31) Onde garantire l'efficacia delle misure di salvaguardia ed agevolare le operazioni di sdoganamento, la Commissione ha ritenuto opportuno applicare un dazio provvisorio ad valorem.

E. DISPOSIZIONE FINALE

- (32) nell'interesse di una buona gestione, è opportuno fissare un termine ragionevole entro il quale le parti che hanno collaborato all'inchiesta potranno presentare le loro osservazioni sulle constatazioni contenute nel presente regolamento e chiedere di essere intese.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Viene istituito un dazio antidumping provvisorio all'importazione delle fibre di poliesteri della sottovoce 5503 20 00 della nomenclatura combinata, originarie degli Stati Uniti d'America, del Messico, della Romania, di Taiwan, della Turchia e della Iugoslavia.

2. L'importo di questo dazio, calcolato sulla base del prezzo franco frontiera comunitaria del prodotto non sdoganato, è pari al:

- 6,7 % per le fibre di poliesteri originarie degli Stati Uniti, fatta eccezione per quelle prodotte e esportate dalle seguenti società che ne sono esentate:

- Basf Corp., Williamsburg
- Consolidated Textiles, Charlotte
- E. I. Du Pont de Nemours and Co, Wilmington
- Eastman Chemical products Inc., Kingsport
- Höchst Celanese Corp., Charlotte

— per le società qui di seguito indicate, si applicano i dazi seguenti:

- William Barnet and Son Inc., Arcadia: 6,5 %
- R & M International Sales Co, Filadelfia 5,6 %
- RSM Co, Charlotte 2,5 %
- Titan Textile Co Inc; Paterson 3,6 %

— 43 % per le fibre di poliesteri originarie del Messico
Per le società qui di seguito indicate si applicano i seguenti dazi:

- Fibras Sinteticas SA, Monterrey: 22,9 %
- Crisol Textil SA de CV, Mexico: 10,1 %
- Celanese Mexicana SA, Mexico 28,0 %

— 45,8 % per le fibre di poliesteri originarie della Romania

— 20,4 % per le fibre di poliesteri originarie di Taiwan

— Per le società qui di seguito indicate, si applicano i seguenti dazi:

- Far Eastern textile Ltd, Taipei: 5,8 %
- Nan Ya Plastics Corp, Taipei: 7,2 %
- Shinkong Synthetic Fibres Corp, Taipei: 6,3 %

— 12,4 % per le fibre di poliesteri originarie della Turchia

Per la società qui di seguito indicata, si applica il seguente dazio:

Sönmez Filament, Bursa 11,9 %

— 24,6 % per le fibre di poliesteri originarie della Iugoslavia

3. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

4. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti contemplati al paragrafo 1 è subordinata al deposito di una garanzia equivalente all'importo del dazio provvisorio.

Articolo 2

Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 2176/84, le parti che hanno pienamente collaborato alla procedura d'inchiesta possono comunicare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere intese dalla Commissione entro un mese a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Fatti salvi gli articoli 11, 12 e 14 del regolamento (CEE) n. 2176/84, esso si applica per un periodo di quattro mesi oppure, se precedente a questa scadenza, sino all'adozione da parte del Consiglio di misure definitive.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1988

Per la Commissione
Willy DE CLERCQ
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 1697/88 DELLA COMMISSIONE
del 16 giugno 1988

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al 1,2,3,4,5,6-Esaclorocicloesano della sottovoce 2903 51 00 della nomenclatura combinata, originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio, del 17 novembre 1987, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1988 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3635/87, certi prodotti, originari di ciascuno dei paesi e territori elencati nell'allegato III, beneficiano della sospensione totale dei dazi doganali e sono sottoposti di norma ad una sorveglianza statistica trimestrale fondata sulla base di riferimento definita nell'articolo 15;

considerando che, ai sensi dell'articolo 15, se l'aumento delle importazioni in regime preferenziale di tali prodotti, originari di uno o più paesi beneficiari, provoca o rischia di provocare difficoltà economiche nella Comunità o in una regione della Comunità, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata dopo che la Commissione ha proceduto a uno scambio di informazioni appropriato con gli Stati membri; che al riguardo la base di riferimento da prendere in considerazione è in generale uguale al 5 % delle importazioni totali nella Comunità originarie dei paesi terzi nel 1986;

considerando che, per il 1,2,3,4,5,6-Esaclorocicloesano della sottovoce 2903 51 00 della nomenclatura combinata, la base di riferimento è fissata a 264 000 ECU; che, in data 14 giugno 1988, le importazioni di tali prodotti nella

Comunità originari della Cina hanno raggiunto per imputazione la base di riferimento in questione; che lo scambio di informazioni al quale ha proceduto la Commissione ha rivelato che il mantenimento del regime preferenziale rischia di provocare difficoltà economiche in una delle regioni della Comunità; che pertanto è necessario ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Cina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 20 giugno 1988, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio, è ripristinata per l'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Cina:

Codice NC	Designazione delle merci
2903 51 00	1,2,3,4,5,6-Esaclorocicloesano

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 1988.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 350 del 12. 12. 1987, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1698/88 DELLA COMMISSIONE
del 16 giugno 1988
che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di albicocche
originarie della Tunisia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1117/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1560/88 della Commissione ⁽³⁾ ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di albicocche originarie della Tunisia;

considerando che, per le albicocche originarie della Tunisia, per sei giorni lavorativi consecutivi mancano i corsi, e

che pertanto le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di albicocche originarie della Tunisia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1560/88 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 giugno 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 28. 4. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 140 del 7. 6. 1988, pag. 11.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1699/88 DELLA COMMISSIONE**del 16 giugno 1988****che proroga per la prima volta la sospensione della fissazione anticipata del prelievo all'importazione per determinati cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1097/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7, primo comma,

considerando che l'articolo 15, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 2727/75 contempla la possibilità di sospendere l'applicazione delle norme concernenti la fissazione anticipata del prelievo, qualora la situazione del mercato faccia constatare o lasci temere la comparsa di difficoltà in seguito a tale applicazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1662/88 della Commissione ⁽³⁾, ha sospeso la fissazione anticipata del prelievo all'importazione per determinati cereali; che i motivi che hanno condotto a questa sospensione sono

tuttora validi e che è pertanto necessario mantenere questa misura per una durata che consenta di seguire la situazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La data del 17 giugno 1988, indicata all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1662/88 è sostituita dalla data del 1° luglio 1988.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 giugno 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 148 del 15. 6. 1988, pag. 17.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1700/88 DELLA COMMISSIONE**del 16 giugno 1988****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto all'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1097/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto trattino,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza fra i corsi od i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che, inoltre, la restituzione applicabile a

questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1607/71⁽⁵⁾;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁷⁾;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.⁽⁴⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 16.⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

Non è fissata la restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 giugno 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 giugno 1988, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0709 90 60 000	—	—
0712 90 19 000	—	—
1001 10 10 000	01	70,00
1001 10 90 000	04	30,00 (?)
	05	25,00 (?)
	07	24,00 (?)
	02	20,00 (?)
1001 90 91 000	01	70,00
1001 90 99 000	03	75,00
	02	25,00
	06	80,00
1002 00 00 000	03	75,00
	02	25,00
	06	75,00
1003 00 10 000	01	65,00
1003 00 90 000	03	70,00
	02	25,00
1004 00 10 000	01	50,00
1004 00 90 000	—	—
1005 10 90 000	—	—
1005 90 00 000	03	95,00
	02	0
1007 00 90 000	—	—
1008 20 00 000	—	—
1101 00 00 110	01	100,00
1101 00 00 120	01	100,00
1101 00 00 130	01	90,00
1101 00 00 150	01	80,00
1101 00 00 170	01	70,00
1101 00 00 180	01	60,00
1101 00 00 190	—	—
1101 00 00 900	—	—
1102 10 00 100	01	100,00
1102 10 00 200	01	100,00
1102 10 00 300	01	100,00
1102 10 00 500	01	100,00
1102 10 00 900	—	—
1103 11 10 100	01	150,00
1103 11 10 200	01	135,00
1103 11 10 500	01	105,00
1103 11 10 900	01	100,00
1103 11 90 100	01	100,00
1103 11 90 900	—	—

(¹) Per le destinazioni seguenti :

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Svizzera, Austria e Liechtenstein,
- 04 zone II e III,
- 05 Algeria,
- 06 zona II b,
- 07 Tunisia,

(²) La restituzione può essere concessa solo se la qualità del frumento duro corrisponde almeno alla qualità stabilita dal paragrafo 2 dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1569/77 ad eccezione delle impurità relative ai grani (diverse dai chicchi volpati e/o colpiti da fusariosi) : per un massimo di 7 %, di cui 5 % di frumento tenero o di altri cereali.

NB : Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 296/88 (GU n. L 30 del 2. 2. 1988).

I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 (versione modificata).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1701/88 DELLA COMMISSIONE
del 16 giugno 1988
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1097/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che definisce, nel settore dei cereali, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei relativi prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso articolo, occorre anche garantire ai mercati dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87⁽⁵⁾, ha definito i criteri specifici

su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso conduce a fissare la restituzione ad un importo che compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁷⁾;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁵⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

Non è fissata la restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 giugno 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 giugno 1988, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

<i>(ECU/t)</i>	
Codice prodotto	Importo delle restituzioni
1107 10 19 000	90,00
1107 10 99 000	100,00
1107 20 00 000	120,00

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 (versione modificata).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1702/88 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 1988

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1097/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3990/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio ⁽⁵⁾, e dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio ⁽⁶⁾, che definiscono, rispettivamente nel settore dei cereali e del riso, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di

importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87 ⁽⁸⁾, ha definito all'articolo 6 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che è necessario tener conto, in base ai criteri previsti dal regolamento (CEE) n. 2744/75 dei prezzi e delle quantità dei prodotti presi in considerazione per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo; che, in virtù dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2744/75 e dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1077/68 della Commissione ⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2764/71 ⁽¹⁰⁾, per alcuni prodotti occorre ridurre l'importo della restituzione all'esportazione dell'incidenza della restituzione alla produzione concessa per il prodotto di base;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso conduce a fissare la restituzione ad un importo che compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che la restituzione è calcolata tenendo conto del quantitativo di materia prima che determina l'elemento mobile del prelievo; che per alcuni prodotti trasformati il quantitativo di materia prima utilizzata può variare a seconda dell'impiego finale del prodotto; che a seconda del procedimento di fabbricazione utilizzato vengono ottenuti, oltre al prodotto principale, altri prodotti il cui quantitativo e il cui valore possono variare a seconda della natura e della qualità del prodotto principale che ci si propone di fabbricare; che il cumulo delle restituzioni relative ai vari prodotti derivati da uno stesso prodotto di base potrebbe rendere possibili, in casi determinati, esportazioni verso i paesi terzi a prezzi inferiori ai corsi praticati sul mercato mondiale; che di conseguenza per alcuni di tali prodotti, è opportuno limitare la restituzione ad un ammontare che consenta l'accesso al mercato mondiale, garantendo nello stesso tempo il rispetto degli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati;

considerando che è opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato;

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁶⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.

⁽⁷⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁸⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

⁽⁹⁾ GU n. L 181 del 27. 7. 1968, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 283 del 24. 12. 1971, pag. 30.

considerando che per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione; che, per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2806/71 della Commissione ⁽¹⁾ ha stabilito le regole complementari relative alla concessione della restituzione all'esportazione per alcuni prodotti trasformati a base di cereali e di riso;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽³⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un

periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Non è fissata alcuna restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 giugno 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 284 del 28. 12. 1971, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 giugno 1988, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)		(ECU/t)	
Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni
1102 20 10 100	140,00	1104 22 10 100	127,71
1102 20 10 300	120,00	1104 22 10 900	—
1102 20 10 900	—	1104 22 30 100	135,69
1102 20 90 100	120,00	1104 22 30 900	—
1102 20 90 900	—	1104 22 50 000	—
1102 30 00 000	—	1104 23 10 100	150,00
1102 90 10 100	122,24	1104 23 10 300	115,00
1102 90 10 900	83,12	1104 23 10 900	—
1102 90 30 100	143,68	1104 29 10 100	—
1102 90 30 900	—	1104 29 10 900	—
1103 12 00 100	143,68	1104 29 91 000	88,00
1103 12 00 900	—	1104 29 95 000	88,00
1103 13 11 100	180,00	1104 30 10 000	21,25
1103 13 11 300	140,00	1104 30 90 000	25,00
1103 13 11 500	120,00	1107 10 11 000	151,30
1103 13 11 900	—	1107 10 91 000	145,05
1103 13 19 100	180,00	1108 11 00 100	142,00
1103 13 19 300	140,00	1108 11 00 900	—
1103 13 19 500	120,00	1108 12 00 100	144,00
1103 13 19 900	—	1108 12 00 900	—
1103 13 90 100	120,00	1108 13 00 100	144,00
1103 13 90 900	—	1108 13 00 900	—
1103 14 00 000	—	1108 14 00 100	—
1103 19 10 000	88,00	1108 14 00 900	—
1103 19 30 100	126,31	1108 19 10 100	208,12
1103 19 30 900	—	1108 19 10 900	—
1103 21 00 000	86,70	1108 19 90 100	—
1103 29 20 000	83,12	1108 19 90 900	—
1103 29 30 000	—	1109 00 00 100	0
1103 29 40 000	102,00	1109 00 00 900	—
1104 11 90 100	122,24	1702 30 91 000	188,10
1104 11 90 900	—	1702 30 99 000	144,00
1104 12 90 100	159,64	1702 40 90 000	144,00
1104 12 90 300	127,71	1702 90 50 100	188,10
1104 12 90 900	—	1702 90 50 900	144,00
1104 19 10 000	86,70	1702 90 75 000	197,10
1104 19 50 110	160,00	1702 90 79 000	136,80
1104 19 50 130	130,00	2106 90 55 000	144,00
1104 19 50 150	—	2302 10 10 000	21,32
1104 19 50 190	—	2302 10 90 100	21,32
1104 19 50 900	—	2302 10 90 900	—
1104 19 91 000	—	2302 20 10 000	21,32
1104 21 10 100	122,24	2302 20 90 100	21,32
1104 21 10 900	—	2302 20 90 900	—
1104 21 30 100	122,24	2302 30 10 000	21,32
1104 21 30 900	—	2302 30 90 000	21,32
1104 21 50 100	162,98	2302 40 10 000	21,32
1104 21 50 300	130,38	2302 40 90 000	21,32
1104 21 50 900	—	2303 10 11 100	72,00
		2303 10 11 900	—

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 (versione modificata).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1703/88 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 1988

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1097/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei relativi prezzi sul mercato comunitario, e, dall'altra, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che conformemente allo stesso articolo occorre anche garantire ai mercati dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali porta a fissare la restituzione ad un importo che compensa il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che in virtù dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2743/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 944/87⁽⁵⁾, la restituzione degli

alimenti composti a base di cereali deve essere determinata tenendo conto soltanto dei prodotti che entrano nella fabbricazione di alimenti composti e per i quali può essere fissata una restituzione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1913/69 della Commissione, del 29 settembre 1969, relativo alla concessione ed alla fissazione in anticipo della restituzione all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1349/87⁽⁷⁾, ha previsto che il calcolo della restituzione all'esportazione deve essere basato sulle medie delle restituzioni concesse e dei prelievi calcolati per i cereali di base più comunemente utilizzati, modificate in funzione del prezzo di entrata in vigore nel mese corrente; che tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli; che è opportuno pertanto classificare, in vista di una semplificazione, gli alimenti composti in categorie e fissare la restituzione relativa a ciascuna categoria in base alla quantità dei prodotti cerealicoli contenuti in ognuna delle categorie in causa; che l'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni;

considerando tuttavia che per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione; che in tal modo si può tener conto con maggior precisione della realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro composizione e destinazione; che per attuare tale differenziazione è opportuno utilizzare le zone di destinazione determinate nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione, del 27 maggio 1977, recante nuova delimitazione delle zone di destinazione per le restituzioni o i prelievi all'esportazione e per determinati titoli d'esportazione nei settori dei cereali e del riso⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 296/88⁽⁹⁾;⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 60.⁽⁵⁾ GU n. L 90 del 2. 4. 1987, pag. 2.⁽⁶⁾ GU n. L 246 del 30. 9. 1969, pag. 11.⁽⁷⁾ GU n. L 127 del 16. 5. 1987, pag. 14.⁽⁸⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53.⁽⁹⁾ GU n. L 30 del 2. 2. 1988, pag. 9.

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽²⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede che possano essere

concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti contemplati dal regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2743/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Non è fissata alcuna restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 giugno 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 giugno 1988, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

<i>(ECU/tonnellata)</i>		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
2309 10 11 050	—	—
2309 10 11 110	01	5,50
	09	—
2309 10 11 190	01	4,58
	09	—
2309 10 11 210	01	11,00
	09	—
2309 10 11 290	01	9,16
	09	—
2309 10 11 310	01	22,00
	09	—
2309 10 11 390	01	18,31
	09	—
2309 10 11 900	—	—
2309 10 13 050	—	—
2309 10 13 110	01	5,50
	09	—
2309 10 13 190	01	4,58
	09	—
2309 10 13 210	01	11,00
	09	—
2309 10 13 290	01	9,16
	09	—
2309 10 13 310	01	22,00
	09	—
2309 10 13 390	01	18,31
	09	—
2309 10 13 900	—	—
2309 10 31 050	—	—
2309 10 31 110	01	5,50
	09	—
2309 10 31 190	01	4,58
	09	—
2309 10 31 210	01	11,00
	09	—
2309 10 31 290	01	9,16
	09	—
2309 10 31 310	01	22,00
	09	—
2309 10 31 390	01	18,31
	09	—
2309 10 31 410	01	33,00
	09	—
2309 10 31 490	01	27,47
	09	—
2309 10 31 510	01	44,00
	09	—

<i>(ECU/tonnellata)</i>		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
2309 10 31 590	01	36,63
	09	—
2309 10 31 610	01	55,00
	09	—
2309 10 31 690	01	45,78
	09	—
2309 10 31 900	—	—
2309 10 33 050	—	—
2309 10 33 110	01	5,50
	09	—
2309 10 33 190	01	4,58
	09	—
2309 10 33 210	01	11,00
	09	—
2309 10 33 290	01	9,16
	09	—
2309 10 33 310	01	22,00
	09	—
2309 10 33 390	01	18,31
	09	—
2309 10 33 410	01	33,00
	09	—
2309 10 33 490	01	27,47
	09	—
2309 10 33 510	01	44,00
	09	—
2309 10 33 590	01	36,63
	09	—
2309 10 33 610	01	55,00
	09	—
2309 10 33 690	01	45,78
	09	—
2309 10 33 900	—	—
2309 10 51 050	—	—
2309 10 51 110	01	5,50
	09	—
2309 10 51 190	01	4,58
	09	—
2309 10 51 210	01	11,00
	09	—
2309 10 51 290	01	9,16
	09	—
2309 10 51 310	01	22,00
	09	—
2309 10 51 390	01	18,31
	09	—
2309 10 51 410	01	33,00
	09	—
2309 10 51 490	01	27,47
	09	—
2309 10 51 510	01	44,00
	09	—
2309 10 51 590	01	36,63
	09	—
2309 10 51 610	01	55,00
	09	—

<i>(ECU/tonnellata)</i>		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
2309 10 51 690	01	45,78
	09	—
2309 10 51 710	02	66,00
	03	145,00
	09	—
2309 10 51 790	02	54,94
	03	145,00
	09	—
2309 10 51 810	02	72,00
	03	145,00
	09	—
2309 10 51 890	02	59,94
	03	145,00
	09	—
2309 10 51 900	—	—
2309 10 53 050	—	—
2309 10 53 110	01	5,50
	09	—
2309 10 53 190	01	4,58
	09	—
2309 10 53 210	01	11,00
	09	—
2309 10 53 290	01	9,16
	09	—
2309 10 53 310	01	22,00
	09	—
2309 10 53 390	01	18,31
	09	—
2309 10 53 410	01	33,00
	09	—
2309 10 53 490	01	27,47
	09	—
2309 10 53 510	01	44,00
	09	—
2309 10 53 590	01	36,63
	09	—
2309 10 53 610	01	55,00
	09	—
2309 10 53 690	01	45,78
	09	—
2309 10 53 710	02	66,00
	03	145,00
	09	—
2309 10 53 790	02	54,94
	03	145,00
	09	—
2309 10 53 810	02	72,00
	03	145,00
	09	—
2309 10 53 890	02	59,94
	03	145,00
	09	—
2309 10 53 900	—	—
2309 90 31 050	—	—
2309 90 31 110	01	5,50
	09	—

<i>(ECU/tonnellata)</i>		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
2309 90 31 190	01	4,58
	09	—
2309 90 31 210	01	11,00
	09	—
2309 90 31 290	01	9,16
	09	—
2309 90 31 310	01	22,00
	09	—
2309 90 31 390	01	18,31
	09	—
2309 90 31 900	—	—
2309 90 33 050	—	—
2309 90 33 110	01	5,50
	09	—
2309 90 33 190	01	4,58
	09	—
2309 90 33 210	01	11,00
	09	—
2309 90 33 290	01	9,16
	09	—
2309 90 33 310	01	22,00
	09	—
2309 90 33 390	01	18,31
	09	—
2309 90 33 900	—	—
2309 90 41 050	—	—
2309 90 41 110	01	5,50
	09	—
2309 90 41 190	01	4,58
	09	—
2309 90 41 210	01	11,00
	09	—
2309 90 41 290	01	9,16
	09	—
2309 90 41 310	01	22,00
	09	—
2309 90 41 390	01	18,31
	09	—
2309 90 41 410	01	33,00
	09	—
2309 90 41 490	01	27,47
	09	—
2309 90 41 510	01	44,00
	09	—
2309 90 41 590	01	36,63
	09	—
2309 90 41 610	01	55,00
	09	—
2309 90 41 690	01	45,78
	09	—
2309 90 41 900	—	—
2309 90 43 050	—	—
2309 90 43 110	01	5,50
	09	—
2309 90 43 190	01	4,58
	09	—

<i>(ECU/tonnellata)</i>		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
2309 90 43 210	01	11,00
	09	—
2309 90 43 290	01	9,16
	09	—
2309 90 43 310	01	22,00
	09	—
2309 90 43 390	01	18,31
	09	—
2309 90 43 410	01	33,00
	09	—
2309 90 43 490	01	27,47
	09	—
2309 90 43 510	01	44,00
	09	—
2309 90 43 590	01	36,63
	09	—
2309 90 43 610	01	55,00
	09	—
2309 90 43 690	01	45,78
	09	—
2309 90 43 900	—	—
2309 90 51 050	—	—
2309 90 51 110	01	5,50
	09	—
2309 90 51 190	01	4,58
	09	—
2309 90 51 210	01	11,00
	09	—
2309 90 51 290	01	9,16
	09	—
2309 90,51 310	01	22,00
	09	—
2309 90 51 390	01	18,31
	09	—
2309 90 51 410	01	33,00
	09	—
2309 90 51 490	01	27,47
	09	—
2309 90 51 510	01	44,00
	09	—
2309 90 51 590	01	36,63
	09	—
2309 90 51 610	01	55,00
	09	—
2309 90 51 690	01	45,78
	09	—
2309 90 51 710	02	66,00
	03	145,00
	09	—
2309 90 51 790	02	54,94
	03	145,00
	09	—
2309 90 51 810	02	72,00
	03	145,00
	09	—

(ECU/tonnellata)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
2309 90 51 890	02	59,94
	03	145,00
	09	—
2309 90 51 900	—	—
2309 90 53 050	—	—
2309 90 53 110	01	5,50
	09	—
2309 90 53 190	01	4,58
	09	—
2309 90 53 210	01	11,00
	09	—
2309 90 53 290	01	9,16
	09	—
2309 90 53 310	01	22,00
	09	—
2309 90 53 390	01	18,31
	09	—
2309 90 53 410	01	33,00
	09	—
2309 90 53 490	01	27,47
	09	—
2309 90 53 510	01	44,00
	09	—
2309 90 53 590	01	36,63
	09	—
2309 90 53 610	01	55,00
	09	—
2309 90 53 690	01	45,78
	09	—
2309 90 53 710	02	66,00
	03	145,00
	09	—
2309 90 53 790	02	54,94
	03	145,00
	09	—
2309 90 53 810	02	72,00
	03	145,00
	09	—
2309 90 53 890	02	59,94
	03	145,00
	09	—
2309 90 53 900	—	—

(1) Per le destinazioni seguenti:

01 zone A, B, C, D ed E definite nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1124/77,

02 zone A, B, C (escluso le Yemen del Nord) D ed E definite nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 65 dell'11. 3. 1988, pag. 18),

03 Yemen del Nord (GU n. L 65 dell'11. 3. 1988, pag. 18),

09 altre destinazioni.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 (versione modificata).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1704/88 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 1988

che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1097/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 11 bis, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1009/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che fissa le norme generali applicabili alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso⁽³⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2169/86 della Commissione, del 10 luglio 1986, che stabilisce le modalità di controllo e di pagamento delle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/87⁽⁵⁾, prevede che la restituzione alla produzione deve essere fissata su base trimestrale prendendo in conto la differenza tra il prezzo di intervento per il mais, applicabile il primo mese del periodo in questione, e i prezzi cif ritenuti per il calcolo del prelievo per il mais, e moltiplicandola per il coefficiente 1,6; che lo stesso articolo prevede la possibilità di modifica della restituzione in caso di cambiamenti importanti dei prezzi del mais e del grano;

considerando che le restituzioni alla produzione fissate nel presente regolamento debbono essere aggiustate applicando i coefficienti che figurano in allegato al regolamento (CEE) n. 2169/86 al fine di stabilire l'importo esatto da pagare;

considerando che è necessario fissare durante il periodo transitorio previsto al titolo II del regolamento (CEE) n.

1009/86 restituzioni alla produzione differenti per l'amido di mais e la fecola di patate, l'amido di grano, l'amido di riso; che l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2169/86 prevede che la restituzione da pagare in caso di mancanza della prova dell'origine dell'amido è quella fissata per l'amido di grano aggiustata con i coefficienti che figurano in allegato al regolamento (CEE) n. 2169/86;

considerando che è pertanto necessario adeguare il livello delle restituzioni alla produzione, dato il sensibile aumento dei prezzi sul mercato mondiale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso applicabili in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1009/86 e calcolate conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2169/86 modificato, sono fissate come segue:

	<i>ECU/t</i>
i) per l'amido di mais e prodotti derivati dell'amido di mais:	133,65
ii) per l'amido di riso e prodotti derivati dell'amido di riso:	130,45
iii) per l'amido di grano e prodotti derivati dell'amido di grano:	127,25
iv) per la fecola di patate e prodotti derivati della fecola di patate:	133,65

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 giugno 1988.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 189 dell'11. 7. 1986, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 19.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 1705/88 DELLA COMMISSIONE**del 16 giugno 1988****che modifica, a decorrere dal 17 giugno 1988, i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1976, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1097/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, primo periodo,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3990/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, primo periodo,considerando che i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° maggio 1988, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1190/88 della Commissione⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1625/88⁽⁶⁾,

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CEE) n. 1190/88 in base ai dati

di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore, come è stabilito nell'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:*Articolo 1*

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CEE) n. 1190/88 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 giugno 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 1988.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 15.⁽⁵⁾ GU n. L 111 del 30. 4. 1988, pag. 78.⁽⁶⁾ GU n. L 145 dell'11. 6. 1988, pag. 29.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 16 giugno 1988, che modifica a decorrere dal 17 giugno 1988 i tassi delle restituzioni applicabili, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

		(ECU/100 kg)
Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni
1001 10 90	Frumento (grano) duro :	
	— All'esportazione delle merci delle sottovoci 1902 11 00 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America	10,652
	— In tutti gli altri casi	13,150
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato :	
	— per l'industria dell'amido	7,786
	— diverso da quello per l'industria dell'amido :	
	— All'esportazione delle merci delle sottovoci 1902 11 00 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America	7,441
	— In tutti gli altri casi	9,186
1002 00 00	Segala	9,296
1003 00 90	Orzo	10,482
1004 00 90	Avena	9,103
1005 90 00	Granturco (escluso il granturco ibrido destinato alla semina)	
	— per l'industria dell'amido	9,000
	— diverso da quello per l'industria dell'amido	10,000
1006 20 10	Riso semigreggio a grani tondi	40,727
1006 20 90	Riso semigreggio a grani lunghi	37,279
1006 30 91	Riso lavorato a grani tondi	52,551
1006 30 99	Riso lavorato a grani lunghi	54,028
1006 40 00	Rotture di riso :	
	— per l'industria dell'amido	15,100
	— diverso da quello per l'industria dell'amido	16,300
1007 00 90	Sorgo	7,406
1101 00 00	Farina di frumento (grano) e di frumento segalato :	
	— All'esportazione delle merci delle sottovoci 1902 11 00 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America	8,785
	— In tutti gli altri casi	10,846
1102 10 00	Farina di segala	21,300
1103 11 10	Semole e semolini di frumento (grano) duro :	
	— All'esportazione delle merci delle sottovoci 1902 11 00 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America	16,510
	— In tutti gli altri casi	20,383
1103 11 90	Semole e semolini di frumento (grano) tenero :	
	— All'esportazione delle merci delle sottovoci 1902 11 00 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America	8,785
	— In tutti gli altri casi	10,846

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 1988

recante modifica della direttiva 83/181/CEE che determina il campo di applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 77/388/CEE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni

(88/331/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che il regime di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni, fissato dalla direttiva 83/181/CEE ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 85/346/CEE ⁽⁴⁾, tende ad un'unità quanto più stretta possibile tra il regime doganale e quello applicabile in materia di imposta sul valore aggiunto; che con il regolamento (CEE) n. 1315/88 ⁽⁵⁾ il Consiglio ha adottato modifiche del regime doganale; che conviene apportare talune di queste modifiche anche alla direttiva 83/181/CEE, nella misura in cui esse corrispondono agli obiettivi dell'armonizzazione fiscale;

considerando che la direttiva 83/181/CEE determina non soltanto il campo di applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 77/388/CEE ⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 84/386/CEE ⁽⁷⁾, ma è intesa anche a stabilire norme fiscali comunitarie in materia di esenzione dall'IVA all'importazione definitiva di beni, al di là del campo di applicazione di detto articolo; che conviene modificare o completare tali norme in modo da

raggiungere un'applicazione più uniforme sul piano comunitario;

considerando che, ai fini della chiarezza giuridica, conviene precisare il testo dell'articolo 11, paragrafo 2 della direttiva 83/181/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 83/181/CEE è modificata come segue:

1) il testo dell'articolo 11, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

« 2. Sono parimenti ammessi in esenzione i regali abitualmente offerti in occasione di un matrimonio, ricevuti da una persona che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1 da persone aventi la residenza normale in un paese situato fuori della Comunità. L'esenzione è applicabile ai regali il cui valore unitario non supera 200 ECU. Gli Stati membri possono tuttavia accordare un esonero superiore a 200 ECU purché il valore dei singoli regali ammessi in esenzione non superi 1 000 ECU »;

2) il testo dell'articolo 22 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 22

Sono ammesse in esenzione le importazioni di beni di valore totale non superiore a 10 ECU. Gli Stati membri possono ammettere in esenzione le importazioni di beni di valore totale compreso fra 10 e 22 ECU.

⁽¹⁾ GU n. C 318 del 30. 11. 1987, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. C 180 dell'8. 7. 1987, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 38.

⁽⁴⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1985, pag. 21.

⁽⁵⁾ GU n. L 123 del 17. 5. 1988, pag. 2.

⁽⁶⁾ GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 58.

Tuttavia gli Stati membri possono escludere dall'esenzione di cui al primo comma, prima frase i beni importati nell'ambito di una vendita per corrispondenza » ;

3) all'articolo 35, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino i termini « articolo 60, paragrafo 1, lettera b) » sono sostituiti dai termini « articolo 60 » ;

4) dopo l'articolo 38 è inserito il capitolo seguente :

«Capitolo II *bis*

Sostanze di riferimento per il controllo della qualità dei medicinali

Articolo 38 bis

Sono ammesse in esenzione le spedizioni contenenti campioni di sostanze di riferimento autorizzate dall'Organizzazione mondiale della sanità per il controllo della qualità delle materie impiegate nella fabbricazione di medicinali, che sono inviate ai destinatari autorizzati dalle autorità competenti a ricevere tali spedizioni in franchigia » ;

5) all'articolo 56 è aggiunta la lettera seguente :

« d) i premi, i trofei e i ricordi aventi carattere simbolico e di valore limitato che sono destinati ad essere distribuiti gratuitamente a persone aventi la loro residenza normale in un paese diverso dal paese d'importazione, in occasione di riunioni di affari o di manifestazioni simili di carattere internazionale e che non riflettono, per la loro natura, il loro valore unitario e le altre loro caratteristiche alcun intento di carattere commerciale. » ;

6) il testo degli articoli 62 e 63 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 62*

Fatto salvo l'articolo 63, sono ammessi in esenzione gli stampati a carattere pubblicitario, quali cataloghi, listini di prezzi, istruzioni per l'uso o avvertenze commerciali, relativi a :

- a) beni messi in vendita o dati in locazione da una persona stabilita fuori dello Stato membro d'importazione, o
- b) servizi offerti da una persona stabilita in un altro Stato membro, o
- c) servizi in materia di trasporti, di assicurazioni commerciali o di banche offerti da una persona stabilita in un paese terzo.

Articolo 63

L'esenzione di cui all'articolo 62 è limitata agli stampati a carattere pubblicitario che rispondono ai seguenti requisiti :

- a) gli stampati devono indicare in modo visibile il nome dell'impresa che produce, vende o dà in

locazione le merci od offre le prestazioni di servizi alle quali essi si riferiscono ;

b) ogni spedizione deve contenere un solo documento o, se composta di più documenti, una sola copia di ciascun documento. Tuttavia, le spedizioni contenenti varie copie di un medesimo documento possono beneficiare dell'esenzione se il loro peso lordo totale non supera 1 kg ;

c) gli stampati non devono essere oggetto di spedizioni raggruppate dello stesso mittente allo stesso destinatario.

Le condizioni di cui alle lettere b) e c) non si applicano agli stampati relativi a merci in vendita o da noleggiare oppure a servizi offerti da una persona stabilita in un altro Stato membro, purché tali stampati siano stati importati per essere distribuiti gratuitamente. » ;

7) all'articolo 79 è aggiunta la lettera seguente :

« s) le pubblicazioni ufficiali che costituiscono il mezzo di espressione dell'autorità pubblica del paese di esportazione, degli organismi internazionali, delle collettività pubbliche e degli altri enti di diritto pubblico, stabiliti nel paese di esportazione, nonché le importazioni di stampati diffusi in occasione delle elezioni del Parlamento europeo o di elezioni nazionali organizzate dal paese d'origine e distribuite dalle organizzazioni politiche straniere ufficialmente riconosciute come tali negli Stati membri purché queste pubblicazioni o stampati siano stati tassati nel paese d'esportazione e non abbiano beneficiato d'esenzione dall'imposta all'esportazione. » ;

8) il titolo del capitolo VI è sostituito dal testo seguente :

« **Carburanti e lubrificanti a bordo di autoveicoli e nei contenitori per usi speciali** » ;

9) il testo dell'articolo 82 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 82*

1. Fatti salvi gli articoli 83, 84 e 85, sono ammessi in esenzione :

- a) il carburante contenuto nei serbatoi normali :
 - degli autoveicoli da turismo, degli autoveicoli commerciali e dei motocicli,
 - dei contenitori per usi speciali ;
- b) il carburante contenuto in serbatoi portatili a bordo di autoveicoli da turismo e di motocicli, entro il limite di 10 litri per veicolo e fatte salve le disposizioni nazionali per la detenzione e il trasporto del carburante ;

2. Ai sensi del paragrafo 1, s'intende :

- a) per "autoveicolo commerciale" ogni veicolo stradale a motore (compresi i trattori con o senza rimorchio) che, per il suo tipo di costruzione ed il suo equipaggiamento, è atto e destinato al trasporto, con o senza compenso :

- di oltre nove persone, compreso il conducente,
 - di merci,
- nonché ogni veicolo stradale per usi speciali diversi dal trasporto propriamente detto;
- b) per "autoveicolo da turismo", ogni autoveicolo che non risponda ai criteri definiti alla lettera a);
- c) per "serbatoi normali":
- i serbatoi che sono fissati in modo stabile dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo del veicolo considerato e la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante, sia per la trazione dei veicoli sia, all'occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi.
- Sono parimenti considerati serbatoi normali i serbatoi di gas installati su veicoli a motore che consentono l'uso diretto del gas come carburante nonché i serbatoi adattati agli altri sistemi di cui possono essere dotati i veicoli;
- i serbatoi che sono fissati in modo stabile dal conduttore su tutti i contenitori dello stesso tipo del contenitore considerato e la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi di cui sono dotati i contenitori per usi speciali;
- d) per "contenitore per usi speciali", ogni contenitore munito di dispositivi specialmente adattati ai sistemi di refrigerazione, ossigenazione, isolamento termico e simili.»;
- 10) all'articolo 83 il primo comma è così modificato:
- nell'introduzione le parole « e dei contenitori per usi speciali » sono inserite dopo le parole « autoveicoli commerciali »;
- dopo la lettera b) è inserita la lettera seguente:
 - « c) a 200 litri per contenitore per usi speciali e per viaggio. »;
- 11) all'articolo 90, paragrafo 3, in fine è aggiunto il testo seguente:
- « ... o a una riduzione di tale esenzione. »;
- 12) all'articolo 91, è aggiunta la lettera seguente:
- « c) di esenzioni risultanti dall'applicazione di accordi conclusi, su base di reciprocità, con paesi terzi firmatari della convenzione sull'aviazione civile internazionale (Chicago 1944) per l'attuazione delle pratiche raccomandate 4.42 e 4.44 dell'allegato 9 di detta convenzione (8ª edizione — luglio 1980) ».

Articolo 2

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1989. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. STOLTENBERG

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 1988

che modifica alcune direttive relative alla commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione, al fine di istituire modalità d'applicazione delle disposizioni concernenti le sementi ed i materiali di moltiplicazione rispondenti a requisiti ridotti

(88/332/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che le direttive sottoelencate, le quali fissano i requisiti per la commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione, contengono disposizioni in virtù delle quali può essere accordata agli Stati membri la facoltà di autorizzare, per un determinato periodo, la commercializzazione di sementi o materiali di moltiplicazione di una categoria soggetta a requisiti ridotti oppure di sementi o materiali di moltiplicazione di varietà non comprese nei cataloghi comuni delle varietà delle specie di piante agricole e di ortaggi o nei rispettivi cataloghi nazionali delle varietà:

- direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (3), modificata da ultimo dalla direttiva 88/95/CEE (4),
- direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (5), modificata da ultimo dalla direttiva 87/480/CEE (6),
- direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (7), modificata da ultimo dalla direttiva 87/120/CEE (8),
- direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberiseme di patate (9), modificata da ultimo dalla direttiva 87/374/CEE (10),
- direttiva 66/404/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (11), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (12),

- direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (13), modificata da ultimo dalla direttiva 86/155/CEE (14),
- direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (15), modificata, da ultimo, dalla direttiva 87/480/CEE,
- direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (16), modificata da ultimo dalla direttiva 87/481/CEE (17);

considerando che l'adozione di modalità d'applicazione può essere opportuna, ai fini di un'applicazione più efficace di tali disposizioni;

considerando che è opportuno che tali modalità d'applicazione siano adottate secondo la procedura del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 17 della direttiva 66/400/CEE è aggiunto il paragrafo seguente:

- « 3. Le modalità d'applicazione del paragrafo 1 possono essere adottate secondo la procedura prevista all'articolo 21. »

Articolo 2

All'articolo 17 della direttiva 66/401/CEE è aggiunto il paragrafo seguente:

- « 3. Le modalità d'applicazione del paragrafo 1 possono essere adottate secondo la procedura prevista all'articolo 21. »

(1) GU n. C 287 del 14. 11. 1986, pag. 4.

(2) GU n. C 7 del 12. 1. 1987, pag. 298.

(3) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2290/66.

(4) GU n. L 56 del 2. 3. 1988, pag. 42.

(5) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.

(6) GU n. L 273 del 26. 9. 1987, pag. 43.

(7) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.

(8) GU n. L 49 del 18. 2. 1987, pag. 39.

(9) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2320/66.

(10) GU n. L 197 del 18. 7. 1987, pag. 36.

(11) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2326/66.

(12) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

(13) GU n. L 93 del 17. 4. 1968, pag. 15.

(14) GU n. L 118 del 7. 5. 1986, pag. 23.

(15) GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.

(16) GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 7.

(17) GU n. L 273 del 26. 9. 1987, pag. 45.

Articolo 3

All'articolo 17 della direttiva 66/402/CEE è aggiunto il paragrafo seguente :

« 3. Le modalità d'applicazione del paragrafo 1 possono essere adottate secondo la procedura prevista all'articolo 21. »

Articolo 4

All'articolo 16 della direttiva 66/403/CEE è aggiunto il paragrafo seguente :

« 3. Le modalità d'applicazione del paragrafo 1 possono essere adottate secondo la procedura prevista all'articolo 19. »

Articolo 5

All'articolo 15 della direttiva 66/404/CEE è aggiunto il paragrafo seguente :

« 3. Le modalità d'applicazione del paragrafo 1 possono essere adottate secondo la procedura prevista all'articolo 17. »

Articolo 6

All'articolo 14 della direttiva 68/193/CEE è aggiunto il paragrafo seguente :

« 3. Le modalità d'applicazione del paragrafo 1 possono essere adottate secondo la procedura prevista all'articolo 17. »

Articolo 7

All'articolo 16 della direttiva 69/208/CEE è aggiunto il paragrafo seguente :

« 3. Le modalità d'applicazione del paragrafo 1 possono essere adottate secondo la procedura prevista all'articolo 20. »

Articolo 8

All'articolo 33 della direttiva 70/458/CEE è aggiunto il paragrafo seguente :

« 3. Le modalità d'applicazione del paragrafo 1 possono essere adottate secondo la procedura prevista all'articolo 40. »

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. KIECHLE